(20

DECISIONE

Della seconda Camera della G. C. civile di Napoli

del 20 giugno 1845

SULLA GRADUAZIONE DE' CREDITORI

DI GIUSEPPE, TEODORO, VITO E MATTEO CINQUE





Estratto dai registri di Cancelleria della G. C. civile sedente in Napoli.

FERDINANDO SECONDO

PER LA GRAZA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, DUCA, DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, E GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

La seconda camera della detta G. C. civile ha resa la seguente decisione.

Nella causa messa al ruolo generale sotto il num. 6446.

Tra D. Antonio Cinque, non che pei figli ed eredi di D. Fortunato Cinque, e pei figli ed eredi di D. Andrea Luigi Cinque proprietarî domiciliati in Cava appellanti, rappresentati dal patrocinatore D. Francesco Catone domiciliato presso D. Raffaele Visconti strada S. Maria Antesaecula num. 3.

D. Giuseppe Joele legale domiciliato in Cava appellante rappresentato dall' avvocato e patrocinatore D. Matteo Joele domiciliato vico lungo del Celso num. 129.

D.ª Caterina Cinque, e D.ª Chiara del Baglivo proprietarie domiciliate anche in Cava appellanti rappresentate dal patrocinatore D. Carminantonio Forte vico Papa al Cavone num. 12.

Parroco D. Romualdo e D. Gaetano Avallone proprietarii domiciliati anche in Cava appellanti rappresentati dal patrocinatore D. Giovanni Orilia domiciliato presso l' avvocato D. Francesco Orilia largo Gagliardi num. 12.

Marchese di Castelnuovo D. Fulvio e D. Giacinto Atenolfi proprietarj domiciliati anche in Cava

patrocinati da D. Cesare Vertunni domiciliato strada Salute num. 10 appellanti.

D. Ferdinando di Donato proprietario domiciliato in Vietri patrocinato da D. Michele Porta domiciliato presso l'avvocato D. Francesco Garofalo strada S. Tommaso d'Aquino num. 6 contumace appellante.

E D. Agostino Cinque figlio ed erede di D. Teodoro proprietario domiciliato in Cava senza patrocinatore contumace.

Chiamatasi la causa alla pubblica udienza per la pubblica discussione.

Per parte del signor D. Antonio Cinque, non che dei figli ed eredi di D. Fortunato Cinque, e pei figli ed eredi di D. Andrea Luigi Cinque, il patrocinatore signor Catone conchiude che piaccia alla giustizia di detta G. C. di far dritto all'appello principale di essi signori Cinque, con rigettare quelli delle parti avverse fra quali signori Avallone ed Atenolfi, nell'interesse dei quali, ove l'uopo il richiedesse ammettere e far dritto all'appellazione incidentale interposta dai concludenti coll'atto del 4 corrente dicembre prodotti avverso la sentenza resa dal Tribunal civile di Salerno nel 19 gennaio 1843, e per l'effetto emendando l'appellata sentenza disporre.

1.° Dichiarare i concludenti quali eredi di Bartolomeo Cinque aver dritto sopra tutt'i beni aggiudicati, e su ciascuna quota di essi che fu di spettanza di ognuno de' quattro fratelli Vito, Matteo, Giuseppe e Teodoro Cinque e pel solido dei capitali e di tutti gl'interessi, esclusa affatto, ed ogni prescrizione per gl'interessi tutti, restando benvero fermi i gradi per la sorte ed interessi accordati colla nota fra gl'ipotecarj e chirografari — In ogni caso e subordinatamente limitare gli effetti della prescrizione quinquennale per quello che si potrà credere milita-

re nel vantaggio del solo fu D. Giuseppe e suoi creditori, ed in disgravio della sola quota dei beni spropriati al medesimo D. Giuseppe per proprio dritto spettante, escluse le quote di D. Vito e D. Matteo, non che quella del fu D. Teodoro.

2.° Dichiarare D.ª Chiara del Baglivo, e D.ª Caterina Cinque sua figlia carenti di ogni ragion di credito, in ogni caso limitarlo alle somme effettivamente da D. Giuseppe ricevute per le doti, ed in corrispondenza provvedere sull' antefato con escludere ogni dritto preteso dalla di lui figlia sulla proprietà dell'antefato istesso; in ogni caso aver dritto, una con D. Ferdinando di Donato sulla porzione unicamente dei beni spropriati già di spettanza per proprio dritto del fu D. Giuseppe Cinque, escluse sempre le quote di Vito e Matteo.

3.° Dichiarare i fratelli Atenolfi ed Avallone non aver dritto ad alcuna graduazione sulla porzione dei beni spropriati sia di Matteo, sia di Giuseppe per mancanza di valida ed efficace ipoteca con rinviarsi tra chirografarj.

Gradatamente limitare la graduazione, ovvero il rinvio fra i chirografarj pei fratelli Atenolfi sulla sola quota dei beni di propria spettanza di D. Giuseppe Cinque, limitare la graduazione, oppure il rinvio fra i chirografarj pei fratelli Avallone sulla sola quota di Matteo ove stasse la condanna di D. Giuseppe moglie e figli, quali eredi di Matteo, diversamente limitare il dritto di essi Avallone sulla sola porzione di Giuseppe, e per la rata che costui aveva alla condanna.

4.° Dichiarare ben fatta la imputazione pei ducati 1197 da' conchiudenti ricevuti a conto del loro avere con istrumento dei 20 novembre 1839.

5.° Finalmente ordinare che le spese per la ordinanza di assegnazione ed intima per la decisione di riunione di contumacia ed intima, e per la decisione

diffinitiva e sua intima vadino a carico dei creditori prendenti essendosi da' concludenti erogate pel vantaggio ed utile comune. Quelle occorse per la propria difesa metterle a carico dei soccumbenti.

Per parte del signor D. Giuseppe Joele, l'avvocato e patrocinatore signor D. Matteo Joele conchiude, che piaccia alla giustizia della G. C. far dritto all'appello del 23 marzo, avverso la sentenza del 19 gennaio precedente 1843 resa dal Tribunale civile di Salerno, con rivocarla nell' interesse del concludente, e facendo quello che i primi giudici far dovevano, confermare il grado tra i privilegiati assegnato colla nota al credito del concludente in ducati 266. 63 per la causa emergente dagli atti con condannarsi i contradicenti alle spese.

Per parte delle signore D.ª Caterina Cinque, e D.ª Chiara del Baglivo, il patrocinatore signor Forte conchiude perchè la G. C. pronunziando sugli appelli interposti avverso la sentenza resa dal Tribunale civile di Salerno nel dì 19 gennaio 1843 voglia

1.° Togliere gl' interessi capitalizzati in ducati 1197, e quindi gl' interessi d' interessi ammessi a favore dei signori Cinque, comunque parte di essi rimandati fra chirografarj.

2.° Depennare del pari i crediti dei signori Avallone ed Atenolfi per la nullità della loro ipoteca.

3.° Ammettere i crediti delle signore del Baglivo e Cinque non solo su' beni di proprio dritto di D. Giuseppe, ma anche su quelli a costui pervenuti dalla donazione del 1822.

4.° Confermare nel dippiù l' appellata sentenza.

5.° Ristorare la principale del concludente delle spese, e compenso di avvocato.

Per parte dei signori Parroco D. Romualdo, e D. Gaetano Avallone, il patrocinatore Orilia conchiude, che la G. C. giudicando sugli appelli interposti

avverso la sentenza resa dal Tribunale civile di Salerno a 9 gennaio 1843 rettificando ed aggiungendo ordini

1.° Che nei beni spropriati sien compresi quelli della eredità del fu D. Matteo Cinque. Annullata quindi a tal riguardo la sentenza, ordini che i creditori ereditarj di Matteo debbono figurare per la integrità dei loro crediti.

2.° Confermarsi la sentenza per la esclusione del privilegio per le spese erogate contro i signori Amabile; ed in caso sinistro, surrogarsi la massa nelle conseguenze del giudicato di condanna resa contro i soccumbenti, prescrivendosene la consegna all'ultimo creditore capiente. Si ritenga però mai sempre il difetto di liquidazione.

3.° Per i coeredi Cinque. stabilirsi il loro credito a ducati 3500 di capitale col dritto a concorrere su i diversi capi di famiglia spropriati in correlazione dei loro titoli esclusa la potestà di prendere sopra un capo solo quantità maggiore a pregiudizio dei creditori particolari.

Ritenere estinta la condanna del 1811 per interessi, ed interessi sugl'interessi, mercè i duc. 1097. 86 che ricceverono dal sequestro nelle mani (imposto) di D. Luigi-Andrea ed altri Cinque, somma che confessarono nella loro dimanda.

Si dichiari parimenti ostare la prescrizione quinquennale per tutto il tempo che la G. C. si degnerà verificare cogli atti, non pregiudicati da interruzione; esclusi però sempre i due precetti degli anni 1820, e 1830, come legalmente perenti, e come volontariamente lasciati senza esecuzione.

E gl'interessi non prescritti dovran piazzarsi sulle rispettive masse colla stessa norma detta di sopra pel capitale.

4.° Depennarsi dalla nota il credito dotale della

signora Baglivo-Susanna, tra per la mancanza di pruova di soddisfazione, e 'l mancato inventario per una delle eredità: e se per ipotesi la pruova sopraggiungesse dichiararne esente il patrimonio dei debitori spropriati tranne quello del marito.

5.° Per le medesime ragioni depennarsi lo antefato vista pure la premorienza di Alfonso Cinque al padre, ed alla madre.

6.° E laddove la G. C. divergesse in contrario avviso, graduerà i signori Avallone a carico di D. Caterina Cinque, e della madre Susanna sulle quantità che loro potesse attribuirsi per doti ed antefato, essendo essi eredi di Matteo per l'organo di Alfonso loro figlio rispettivo senza il beneficio dello inventario.

7.° In conseguenza del già detto la G. C. deve nello interesse dei signori Avallone annullare il capo sesto della sentenza col quale il loro credito si è graduato sopra Giuseppe Cinque, ed esclusi i beni a costui pervenuti da Matteo, e rettificando per lo proposito anche la nota, dichiarerà che il credito rimane graduato sopra i beni di Matteo, e sulle quote dei suoi eredi perchè non beneficiati.

8.° Si calcoli *pro ut de jure* la mancanza di gravame di D. Antonio, e D. Fortunato Cinque per ritenere come giudicato la sentenza nel loro interesse, e si ritenga come erronea in calcolazione la cifra di ducati 1821. 25 attribuiti per interessi d'interessi a detti signori Cinque, quando per ipotesi gl'interessi che li producono non si dichiarassero estinti.

9.° Gl'interessi moratorj attribuiti a tutt'i creditori, e da attribuirsi ai signori Avallone per questi ultimi dal dì dell'aggiudicazione diffinitiva, debbonsi tutti ugualmente livellare su la ragion legale del 5 per 100. E da quelli che vengono da vecchi titoli sarà sempre fatta la deduzione del decimo. Salvo ogni altro dritto.

Per parte dei signori Marchese di Castelnuovo D. Fulvio e D. Giacinto Atenolfi il patrocinatore signor Vertunni conchiude, che la G. C. civile pronunziando sulle appellazioni prodotte avverso la sentenza del Tribunale civile di Salerno del giorno 19 gennaio ultimo sulle opposizioni alla nota di collocazione dei creditori dei signori Cinque e del Baglivo, dichiari

1.° Che il credito dei signori Atenolfi in ducati 200 di sorte, e ducati 70 d'interessi inscritti il 1.° a 19 novembre 1832 debitamente rinnovata a 30 dicembre 1842, ed il secondo inscritto a 19 agosto 1839; e che trovansi collocati il primo nel numero quinto della nota fra gl' ipotecarj ed il secondo nel numero settimo, siano graduati non solo sopra i beni di D. Giuseppe Cinque, ma ancora sulle quote di D.ª Chiara del Baglivo di D.ª Caterina Cinque non che sopra i spropriati beni del fu D. Matteo Cinque tutte posseduti da D. Giuseppe e che agli appellanti signori Atenolfi furono specialmente ipotecati.

2.° Che i detti signori Atenolfi sieno graduati per le spese, incluse quelle d' inscrizione per ducati 2. 9, non già per ducati 1. 50.

3.° Che sia escluso il credito dotale di D.ª Chiara del Baglivo in ducati 2000.

4.° Che sia escluso ancora l' altro credito della detta signora del Baglivo e della figliuola di lei Caterina Cinque accordato dal Tribunale per due terzi dello antefato in ducati 444. 44.

5.° Che sia ben giudicata la depennazione del credito del signor D. Giuseppe Joele in duc. 276. 63.

6.° Che sieno depennate come prescritte le annualità attribuite agli esproprianti signori Cinque.

7.° Subordinatamente, ove si ritenesse, che i detti esproprianti signori Cinque rappresentino i loro crediti solidalmente contro D. Vito, D. Teodoro, D.

Matteo e D. Giuseppe Cinque, e che i loro crediti fossero graduati sulle quote di D. Giuseppe e D. Matteo, per modo che i signori Atenolfi non potessero sperimentare il loro dritto su queste quote di D. Giuseppe e D. Matteo Cinque; si conchiude, che la G. C. facendo dritto alla dimanda dei signori Atenolfi dichiari subentrati costoro nelle ragioni dei loro debitori, e per lo effetto ordini che i loro crediti sieno graduati sulle quote degli altri condebitori solidali D. Vito, e D. Teodoro Cinque.

8.° Si conchiude finalmente per le spese tutte del giudizio, danni interessi e compenso.

Salvo ogni dritto, ragione ed azione nel più ampio senso — Li 20 gennaio 1846.

Narrative discusse e rettificate in contradizione dei patrocinatori comparenti, in contumacia dei patrocinatori Forte ed Orilia citati, e non comparsi— Bonanni — Vincenzo de Sortis Cancelliere sostituto.

Con sentenza del 27 settembre 1839 (1) resa dal Tribunale Civile di Salerno, sulla istanza di D. Antonio, D. Fortunato, ed eredi D. Andrea-Luigi Cinque figli ed eredi di Bartolomeo, in danno del fu D. Giuseppe e fu D. Teodoro Cinque, figli ed eredi di Agostino, degli eredi di D. Matteo Cinque altro figlio e coerede di Agostino, vennero esposti in vendita ed aggiudicati divers' immobili ad estranei ed in contante in sorte, ed in altra ai creditori concorrenti in ispecie.

I beni messi in vendita ed aggiudicati si appartenevano al fu D. Agostino Cinque giusta che risulta dall'albarano del 27 febbraio 1806 esibito dai creditori figli di Bartolomeo Cinque; da quale atto emerge la divisione della eredità di Agostino tra i quattro suoi figli D. Vito, D. Teodoro, D. Matteo, e D. Giuseppe, coll'assegna a ciascun coerede e con la seguente dichiarazione. « Ma perchè essi fratelli Cinque

» van debitori del signor D. Bartolomeo Cinque in » ducati 4355, cioè ducati 2000 per tanti ad essi » loro mutuati dal fu D. Antonio Cinque come ap» pare da due istrumenti del signor D. Filippo Cin» que; ducati 1500 che si obbligarono per mano dello » stesso notaio di pagare a ducati 100 l'anno senza in» teresse alcuno, e ducati 855, che diconsi sono d'in» teressurio dei capitali suddetti in ducati 2000, che » in uno compongono la cennata somma di ducati » 4355, i quali dedur si debbono dall'enunciata som» ma e valore dei stabili, come sopra valutati in » somma di ducati 14305; e perciò restano franchi » in divisione tra essi fratelli soli ducati 9850, dei » quali ne spettano franchi e liberi a ciascuno di essi » ducati 2462. 50. E comecchè la porzione assegnata » al Canonico D. Vito ed al signor D. Teodoro, im» portava ducati 8855, che perciò restavano col pe» so e debito di ducati 3330 da pagarsi a D. Barto» lomeo. Ed importando la porzione assegnata a D. » Matteo, ducati 3002. 50, quindi il medesimo re» stava col peso di ducati 540 da pagarsi a D. Bar» tolomeo. Ed importando la porzione assegnata a » D. Giuseppe ducati 2947. 50, restava perciò il me» desimo col peso e debito a detto D. Bartolomeo » in ducati 485.

Successivamente con istrumento del 21 aprile 1822 i fratelli Vito e Matteo donarono a D. Giuseppe Cinque altro loro fratello le rispettive porzioni che coll' alberano del 1806 erano state assegnate, una ancora con altri diritti fra quali ciocchè D. Nicola Cinque dovea per plusvalenza del prezzo dei fondi assegnatili, esso D. Giuseppe dovea liquidarselo a proprie spese, ma esso D. Matteo si obbligava sostenere le sue ragioni nel Tribunale civile di Salerno senza compenso per le sue fatiche, ponendo il donatario nella loro vece e grado, e sotto varie condizioni fra quali

quella di dare ai donanti Vito e Matteo tavola, decente abitazione e biancherie da letto, servo, medico e medicamenti, non che mantenere a D. Matteo un legno a quattro ruote del valore di ducati cento con un cavallo; ed inoltre vi si trova il seguente articolo:
» 5.° Tutt'i pesi e debiti, che gravitano sopra detti im-
» mobili donati restano a carico di esso D. Giuseppe di
» soddisfarli e pagarli tanto per la sorte, che per i loro
» interessi arretrati fin oggi, e da oggi in poi, come do-
» natarj degli immobili stessi ». Qual donazione non venne mai trascritta nello ufficio della conservazione delle ipoteche.

Quindi addì 29 gennaio 1829 (3 bis) il donante D. Matteo Cinque fece testamento, col quale dichiarò essere creditore del fratello donatario Giuseppe di due somme una in ducati 730, e l'altra di circa ducati 300 con un trascino d'interessi arretrati. Dichiarò ancora esser creditore di D. Teodoro e D. Agostino padre e figlio Cinque per molte spese giudiziarie, e per scritture estratte nella causa contro Contursi, e per le fatiche occorse. Poscia istituì erede nella proprietà di detti crediti ed interessi D. Alfonso, e D. Caterina Cinque figli del fratello Giuseppe: e nell'usufrutto la di costoro madre D. Chiarina del Baglivo di lui cognata: cui per titolo particolare legò la sua libreria. Quindi confermò la donazione fatta al fratello D. Giuseppe Cinque anni addietro. Infine in tutto il resto della sua eredità in qualunque cosa consistesse, cioè, argenteria, danaro contante, crediti, esigenze, specialmente la plusvalenza de' fondi assegnati in porzione agli eredi di Nicola Cinque, e quanto altro gli si apparteneva per qualsivoglia titolo e causa, istituì ancora eredi proprietarj i nipoti Alfonso e Catarina, ed usufruttuaria D. Chiara del Baglivo.

Con siffatta disposizione addì 2 febbraio 1829 il testatore D. Matteo si morì.

Nel dì   senza testamento si morì ancora D. Alfonso Cinque e quindi nel dì 30 settembre 1840 si morì ancora D. Giuseppe Cinque. E con dichiarazione in cancelleria del 7 gennaio 1843 (4) D.ª Chiara del Baglivo rinunziò alla eredità del marito D. Giuseppe, non che del figlio D. Alfonso, riservandosi tutt' i diritti e ragioni per le di lei doti, antefato ed altro da sperimentarli come per legge.

Finalmente per la seguita morte di D. Teodoro Cinque gli successe il figlio D. Agostino il giovine.

Apertosi il giudizio d'ordine per la graduazione dei creditori, dei debitori spropriati eredi di Agostino il vecchio cioè fu D. Giuseppe, tanto nel nome proprio che qual donatario dei fratelli D. Vito e D. Matteo, fu D. Teodoro; D.ª Caterina Cinque, e la di lei madre D.ª Chiara del Baglivo come eredi testamentarj di D. Matteo concorsero i seguenti creditori.

1.° L' avvocato e patrocinatore D. Giuseppe Joele con la qualità di cessionario degl' avvocati e patrocinatori D. Matteo Joele e D. Luigi Amatruda, e D. Biagio Montuori, giusta la scrittura del 9 marzo 1841 (5) e chiese essere graduato con privilegio per la somma di ducati 266. 63 da lui pagati agli avvocati suddetti, D. Matteo Joele, Amatruda e Montuori per la difesa che costoro avevano sostenuto dei debitori spropriati nelle due cause ad istanza di D. Pietro, D. Simone, D. Raffaele, e D. Giuseppe Amabile, con la prima delle quali chiedevano la devoluzione del fondo spropriato *Cellino;* e con la seconda la separazione del pignoramento del fondo suddetto; decise amendue dalla G. C. civile con due decisioni la prima del 25 giugno 1838 (6) e la seconda del 21 dicembre 1838 (7), con essere rimaste rigettate le dimande suddette, quale somma faceva parte delle condanne riportate con detti giudicati contro dei signori Amabile a favore dei signori Cinque espropria-

ti. In appoggio di tal domanda produsse le spedizioni delle anzidette due decisioni e la scrittura di cessione.

Risulta dalla suddetta scrittura di cessione che i signori Montuoro, Joele ed Amatruda dichiararono esser stati incaricati della difesa di D. Giuseppe e D.ª Caterina Cinque e D.ª Chiara del Baglivo sulle due cause contro D. Pietro ed altri Amabile sostenute presso la prima camera della G. C. civile di questa Capitale, quindi definite favorevolmente ai difesi colle due decisioni del 25 giugno 1838, e 21 dicembre seguente. Dichiararono ancora di essere stati soddisfatti di tutte le spese ordinarie e straordinarie, vacazioni di patrocinatori e compensi dal signor D. Giuseppe Joele di Cava. Quindi cedevano a favore dello stesso i rispettivi dritti per essere rivaluti dai detti signori Cinque difesi delle spese, vacazioni e compensi suddetti nelle somme che risultano dalle liquidazioni contenute in dette decisioni, e di quanto altro potrà risultare non ancora liquidate: con ottenere il pagamento specialmente sul prezzo dei fondi colla di loro difesa assicurati e conservati.

Risulta dalla decisione del 25 giugno 1838 il rigetto della domanda da Amabile spiegata contro Cinque pel rilascio del fondo *Cellino*, pagamento dei canoni arretrati e maturandi fino allo effettivo rilascio. E la condanna dei signori D. Pietro ed altri Amabile alle spese del giudizio di ducati 278. 43, e D. Giuseppe Amabile alle spese medesime per la parte che lo riguardano fino al 13 settembre 1836.

Risulta dall'altra decisione del 21 dicembre 1838 il rigetto del reclamo di proprietà proposto dai nominati Amabile, e la condanna di costoro alle spese in ducati 94. 69.

2.° I creditori istanti fratelli Cinque e chiesero fra l'altro

1.° Essere graduati per ducati 3500 di capitale

dovuti per effetto di tre pubblici istrumenti due del 17 settembre 1796 (8. 9) e l'altro del 7 gennaio 1795 (10) per notar Filippo Cinque di Vietri, condannati a pagare ducati 2000 con sentenza del 20 giugno 1811 (11) e ducati 1500 con sentenza del 4 dicembre 1839 (12).

II.° Per ducati 6235. 44 per interessi decorsi a tutto il 17 marzo 1841 in ragione di annui ducati 153 netti a compimento di ducati 7433. 30 netto di decimo attesi i mancanti ducati 1197. 86 erano stati ricevuti per effetto del sequestro eseguito nelle mani di D. Andrea D. Francesco ed altri Cinque, una coi posteriori sino alla chiusura.

III.° Per altri ducati 1821. 25 per interessi decorsi a tutto gennaio 1840 sopra i ducati 1175 d'interessi condannati a pagare colla suddetta sentenza del 20 giugno 1811 una con i posteriori sino alla chiusura della nota alla ragione del 5 per 100 netti di ritenuta.

IV.° Per ducati 64. 37 per condanna di spese pronunziata con dette sentenze del 22 giugno 1811, e 4 dicembre 1839.

V.° Finalmente per altri ducati 24. 45 per spese d'iscrizioni prese a 7 settembre 1809 e 22 aprile 1831 debitamente rinnovate. In appoggio produssero i suddetti titoli e giudicati.

Risulta dallo istrumento del 17 settembre 1796 che i quattro fratelli figli di Agostino si dichiararono debitori di D. Antonio Cinque fu Angelo nella somma di ducati 1000 ad oggetto d'impiegarli nelle fabbriche occorrenti per rendere vieppiù abilitate e di maggiore annua rendita un comprensorio di case per uso di taverna in Sicignano, e per rendere a coltura lo stabile detto Cellino. Quali ducati 1000 i mutuatarj si obbligarono restituire fra anni quindici, e frattanto corrispondere lo interesse alla ragione del

4. 50 per 100. E pel capitale e decorrendi interessi *in ispecie e sotto speciale obbligo ipotecarono a favore del mutuante* tanto *i sopradescritti* beni quanto *le migliorazioni* ch' essi intendevano farvi *con che però* la specialità non deroghi alla *generalità*, nè per contrario. Avvi l' obbligo poi di tutt' i beni mobili e stabili presenti e futuri, col *costituto e precario.*

Risulta da altro istrumento del suddetto dì 17 settembro 1796, che i medesimi figli di Agostino si dichiararono debitori solidalmente del medesimo D. Antonio Cinque fu Angelo nella somma di ducati 1500 per pagarceli a ducati 100 l'anno ad escomputare, e frattanto gratis e senza verun pagamento d' interessi con ipoteca speciale e generale. Qual somma una col compimento sino a ducati 2000, risulta da altro istrumento del 24 settembre istesso essere stata da D. Antonio pagata al Principe di Angri in soddisfazione di simil somma, per la quale il suddetto signor Principe si contentò, rilasciando il di più dovutoli fino a ducati 10049. 27 in virtù di lettere esecutoriali e per causa di estaglio delle sue proprietà site in Capaccio, facendo cessione di sue ragioni al suddetto D. Antonio Cinque e surrogandolo nel suo luogo e grado, e rilasciando ai figli di Agostino tutto il dippiù del suo credito, e rinunziando agli atti per la vendita dei beni dei medesimi già incorso.

Risulta dall'altro istrumento del 7 gennaio 1797 che i medesimi figli di Agostino Cinque per migliorare vieppiù la Taverna in Sicignano, e per rendere pure a coltura il Cellino, si presero a mutuo da D. Antonio Cinque fu Angelo altri ducati 1000, non avendo potuto coi primi ducati 1000 eseguire che poche migliorie. Qual somma si obbligarono restituire fra anni 15 coll' interesse al 4 e mezzo per 100. E colla ipoteca speciale sopra i suddetti fondi, e *sulle migliorazioni fatte*, *e faciente e con privilegio di*

prelazione, giacchè tali miglioraziooi vengono fatte col denaro di esso D. Antonio , con che però *la specialità* non deroghi alla *generalità* nè per contrario. Avvi l'obbligo di tutt'i beni presenti e futuri col *costituto* e *precario.*

Risulta dalla sentenza del 22 giugno 1811 che Bartolomeo Cinque figlio ed erede di Angelo con due citazioni una del 11 dicembre 1809 (13) e l'altra del 9 marzo 1810 (14) chiese condannarsi solidalmente i quattro figli di Agostino a pagare in suo favore in vigore dello istrumento del 17 settembre 1796 ducati 1500, una coll' interesse tassando dal Tribunale dall' epoca della scadenza di ciascuna danda , atteso lo inadempimento totale del pagamento delle dande scadute al num. di 13 ciascuna di ducati 100 — In vigore dell' altro istrumento di mutuo del medesimo giorno , altri ducati 1000 di sorte , una con ducati 575 d' interessi decorsi dal 25 settembre 1809 , e decorrendo ; e con lo interesse su il detto arretrato giusta l' articolo 1054 codice di Napoleone — In vigore dell' altro istrumento del 7 gennaio 1797 , altri ducati 1000 di sorte , una con ducati 600 d' interessi pel 15 gennaio 1809 , e decorrendi in prosieguo ; e coll' interesse sul detto arretrato giusta il sopradetto articolo.

Chiese infine la condanna alle spese del giudizio incluse quelle erogate negli antichi Tribunali della Capitale.

Risulta pure che con sentenza del Tribunale di prima istanza di Salerno del 4 maggio 1811 (15) fu riunita la contumacia.

Risulta in fine che il Tribunale condannò i fratelli Cinque solidalmente al pagamento — 1.° *ducati 1000 di somma principale, e duc. 575 per interessi decorsi fino al 25 settembre 1809 , altri ducati 1000 di somma principale e ducati 600 per inte-*

ressi decorsi fino a 15 gennaio suddetto anno 1809 dovute dette somme principali ed interessi in forza d' istrumento dei 17 novembre 1796 e 7 gennaio 1807 dovendo continuare la prestazione degl' interessi suddetti fino a che seguirà la restituzione delle somme principali — 2.° Degl' interessi sopra detti interessi, alla ragione del 5 per 100 dal 1 gennaio 1809 fino alla restituzione degl' interessi medesimi e le spese del giudizio liquidate in ducati 42. 76 inclusa la intimazione della presente sentenza, come pure le spese fatte nello abolito Sacro Regio Consiglio da liquidarsi innanzi al giudice Basile — Rispetto poi al pagamento di ducati 1500 chiesti in forza dello istrumento del 17 settembre 1796 il Tribunale prima di pronunziare in merito ordina che Bartolomeo Cinque giuri sulla quantità della rame ricevuta secondo la posizione dei rei convenuti ; salvo le provvidenze sulle spese. Qual sentenza con atto degli 8 luglio 1811 (16) venne intimata ai condannati fratelli Cinque. Ed in virtù di essa nel 20 luglio (17) 1811 in nome del Re e della giustizia fu fatto precetto ai condannati pel pagamento di tutte le somme aggiudicate e colla dichiarazione che in mancanza si procederebbe al pegnoramento de' loro stabili. Ed in virtù delle medesime nel 10 giugno 1820 (18) fu fatto altro precetto in nome del Re e della giustizia pel pagamento di ducati 4212. 76 dovuti tra sorte principale interessi, e spese, e senza pregiudizio di ogni altro dritto ragione ed azione, e con la minaccia del pignoramento dei stabili dei precettati fratelli Cinque debitori solidali.

Ed in virtù ancora della medesima sentenza del 23 dicembre 1830 (19) fu ingiunto a D. Giuseppe e D. Teodoro Cinque precetto pel pagamento solidale di ducati 1000 di capitale, e ducati 1425. 50

d' interessi scaduti a tutto il 25 settembre andante anno netti di decima oltre i posteriori decorrendi sino all' effettivo pagamento alla ragione del 4 ½ per 100. 2.° Altri ducati 1000 di capitale, e 1545 d' interessi scaduti a tutto il dì 15 gennaio andante anno netti di decima oltre i posteriori decorsi e decorrendi sino all' effettivo pagamento alla ragione del 5 per 100 da essi dovuti in virtù di detta sentenza oltre di quanto altro fosse dovuto per ragione ed azione interessi e spese di esecuzione, e colla minaccia del pignoramento dei loro stabili.

In prosieguo di qual precetto, nel 27 gennaio e e 5 febbraio 1831 furono pignorati varj immobili a danno di D. Giuseppe D. Teodoro Cinque, e propriamente quelli intestati a Giuseppe e fratelli Cinque quondam Agostino, non che a Vito Matteo Cinque e a dì 16 febbraio 1831 (22) denunciato il pegnoramento ai debitori D. Giuseppe e D. Teodoro Cinque e quindi su tali atti i fondi vennero come sopra aggiudicati.

Risulta dalla sentenza del 4 dicembre 1839 che il Tribunale pronunziando definitivamente, e spiegando le provvidenze riservate colla sentenza del 22 giugno ultimo 1811 condannò i convenuti D. Giuseppe e D. Teodoro Cinque a pagare solidalmente a favore degli attori figli di Bartolomeo la somma di ducati 1500 emergenti dallo istrumento del 27 settembre 1796 una cogl' interessi convenzionali dal dì delle rispettive scadenze, e fino all' effettivo pagamento. Condannò i convenuti stessi alle spese in ducati 18. 49. Qual sentenza con atto del 21 dicembre 1839 (23) venne intimata ai condannati.

Risulta dalle iscrizioni prese nel 7 settembre 1809 (24) la conservazione dei dritti ipotecarj nascenti dall' istrumento del 7 settembre 1796 a favore di Cinque Bartolomeo figlio ed erede di Antonio con-

tro i quattro figli di Agostino per ducati 1500 sopra tutt' i beni: non che la conservazione dei dritti ipotecarj emergenti dall'altro istrumento dei 17 settembre 1796 a favore e contro come sopra e per ducati 1000 di capitale, e ducati 1585 d'interessi scaduti e sopra tutt' i beni, come pure la conservazione dei dritti ipotecarj emergenti dall'altro istrumento dei 7 gennajo 1797 a favore e contra come sopra, per gli altri ducati 1000 di capitale, e ducati 640 d' interessi scaduti.

Risulta in fine dalla iscrizione del 22 aprile 1831 (25) la conservazione dei dritti ipotecarj emergenti dai sopradetti tre istrumenti, non che dalla sentenza del 22 giugno 1811 a favore dei figli ed eredi di Bartolomeo contro Giuseppe, Teodoro, ed eredità di Vito e Matteo Cinque, e per ducati 3440. 50 d'interessi decorsi, e decorrendi dal 15 gennaio, e 25 settembre 1809 a tutto il 25 settembre 1831 e 25 gennajo 1832 alle ragioni del quattro e mezzo e cinque per cento netti di decima condannati a pagare colla suddetta sentenza: ducati 1292. 50 d'interessi decorsi a tutto dicembre 1830 oltre i posteriori scaduti su l'interessi aggiudicati colla sentenza del 1811, giusta la condanna contenuta in detta sentenza: ducati 55. 78 per spese liquide, e ducati 51. 22 per spese illiquide condannati a pagare colla stessa sentenza.

E senza pregiudizio delle precedenti iscrizioni per capitali ed interessi, ed esigibili con privilegio ed ipoteca sopra tutti gl' immobili presenti e futuri

3.° D. Chiara del Baglivo, e la di lui figlia D.ª Caterina Cinque, e chiesero essere graduati per ducati 2000 di capitale oltre gl' interessi dotali di essa Baglivo, giusta lo strumento dei suoi capitoli matrimoniali del 20 aprile 1802 (26) per notar Giuseppe Giovine di Vietri; una colla assicuranza del-

l'antefato sulla terza parte delle doti, in proprietà alla figlia, in usufrutto alla madre nel caso di guadagno: per le quali somme a favore della signora Baglivo erasi presa iscrizione a 27 agosto 1838 (27) contro del marito D. Giuseppe Cinque.

Risulta dallo istrumento capitolare del 20 aprile 1802 che la madre della sposa D.ª Chiara costituì in dote alla stessa ducati 2000, cioè ducati 1200 contanti subito dopo contratto il matrimonio coll'obbligo sopra tutt'i beni stabili dello sposo D. Giuseppe. Altri ducati 200 la madre assegnò allo sposo simile somma dalli ducati 450 ch'essa conseguir dovea da un suo zio giusta le cautele, e questi anche liberi ed espliciti, e parimenti coll'obbligo sopra li detti beni di esso D. Giuseppe con dovere allo sposo esibire documento valevole donde rilevarsi detto credito per poterlo esigere; a qual' effetto la madre della sposa concedette allo sposo facoltà di poter conseguire subito dopo contratto il matrimonio li ducati 200 dagli eredi del suo zio. Altri ducati 90 la dotante in soddisfazione assegnò tre annate di ducati 30 che conseguir dovea dal Principe di Gerenza maturati in settembre 1801; uno colla rata posteriore fino al giorno del matrimonio, e colla facoltà allo sposo di esigere dette tre annate e la rata come sopra.

» Gli altri ducati 510 a compimento dei sud-
» detti ducati 2000 intere doti predette, essa D.ª
» Elisabetta *sponte* promise e si obbligò darli e pa-
» garli al suddetto D. Giuseppe Cinque presente ed
» accettante ed ai suoi ec. liberi ed espliciti anche
» coll'obbligo sopra detti beni del medesimo D. Giu-
» seppe fra il tempo di anni tre decorrendi similmente
» dal giorno della contrazione di detto matrimonio
» avanti e fraditanto pel loro annuo interesse li cedè
» ed assegnò li suddetti annui ducati 30 per la
» stessa signora D.ª Elisabetta dovea conseguire dal-

» l'enarrato Principe di Gerenzia giusta le cautele; con » facoltà al medesimo D. Giuseppe poterli esigere » annualmente liberi ed espliciti, e farne in beneficio » del suddetto Principe le dovute cautele *de recepto* » per detta annualità, e anche per le altre menzio- » nate tre annate di ducati 30 l' una maturate in » settembre dell' anno passato, e rate di essi, come » sopra: con patto espresso però, che qualora elassi » detti anni tre, e non avesse la suddetta signora » D.ª Elisabetta pagato ad esso D. Giuseppe li su- » detti ducati 510, da ora per allora che sarebbero » terminati li detti anni tre, la stessa signora D.ª E- » lisabetta li dava, cedeva, ed assegnava *in solutum* » *et pro soluto* il capitale dei medesimi annui du- » cati 30 che come sopra dovea conseguire dal Prin- » cipe di Gerenzia suddetto per tale qual' è, ancor- » chè ascendesse a somma maggiore o minore delli » stessi ducati 510, e colla facoltà al medesimo D. » Giuseppe d' intestarselo, e conseguirlo dal Prin- » cipe medesimo libero ed esplicito, giusta le cautele » che ne apparivano in favore di D.ª Elisabetta quali » si era la stessa obbligata esibire all' indicato D. » Giuseppe per potersene avvalere e servire allora ». In corrispondenza lo sposo D. Giuseppe *da ora per allora che avrà ricevute le dette doti*, restava obbligato quelle conservare, far salve sopra tutt' i suoi beni, ed in caso di restituzione di dette doti, restituirsi le medesime alla detta D.ª Chiara o ai suoi figli, ed in mancanza alla dotante tutti in danaro contante; o quelle *effettive somme che sino allora si troverà di aver ricevuto per conto delle doti suddette* » Come pure il detto D. Giuseppe (son le pa- » role dell' istrumento) a contemplazione del detto » matrimonio, ed a riguardo delle doti suddette, e » per altre giuste cause da ora per allora che sarà » contratto detto matrimonio, ha costituito, anzi dona

» per titolo di donazione, che dicesi irrevocabile tra
» vivi alla detta signora D.ª Chiara del Baglivo as-
» sente, e per essa a me ec. l' antefato in luogo di
» quarta ussoria, o sia donazione per le nozze che
» l' intera terza parte delle doti effettive servate le
» forme della Regia Prammatica sotto il titolo *de*
» *donat. propter nuptias* emanata sotto il governo del
» fu Vice Re di questo Regno Duca d' Ossuna a 30
» dicembre 1617 da lucrarsi e conseguirsi detto an-
» tefato per essa D.ª Chiara in quanto all' usufrutto
» solamente durante la di lei vita naturale *tantum*
» *et non ultra* alla ragione del 4 per 100 sopra
» tutti e singoli i beni di esso D. Giuseppe presenti
» e futuri; e questo in caso di morte, che sia lon-
» tana, di detto D. Giuseppe Cinque, ed essa D.ª
» Chiara superstite è vivente con figli o senza, in
» tutto servata la forma di detta Prammatica: però
» è rimasto fra esse parti convenuto che nel detto
» caso di assicurazione, non solo s' intenda il mede-
» simo assicurato, ma come perfettamente guadagna-
» to a beneficio della predetta D.ª Chiara, e dei suoi
» figli nascituri in costanza del presente matrimonio,
» ed a riguardo dei quali anche in quanto alla pro-
» prietà di detto antefato, seguita che sarà la morte
» della stessa D.ª hiara, che sia lontanissima, in-
» sieme col suo usufrutto succeder debbono i figli
» maschi, che dal presente matrimonio nasceranno
» come figli, e non già come eredi del padre,
» non ostante che per legge o forse anche per de-
» cisioni dei Tribunali fosse stato contrario deci-
» so, mentre che li detti figli nascituri s' inten-
» dono contemplati e chiamati *ex propriis perso-*
» *nis*, e non come eredi di essi, per il di cui
» effetto la proprietà e l' usufrutto suddetto esso si-
» gnor D. Giuseppe similmente da ora per allora l'ha
» donato e dona alli detti figli nascituri, e per essi

» a me notaio; a qual' effetto ha rinunziato a tutte » le leggi a suo favore che facessero contro la pre» sente donazione ».

Risulta poi dalla iscrizione del 27 agosto 1838 essere stata presa a cura del P. M. e di avere per essa il marito ricevuto avvertimento pel pagamento del dritto in ducati 5. 76 dal Ricevitore locale.

4.° D. Ferdinando di Donato erede delli furono D. Giovan'Antonio e D. Tommaso de Donato, e chiese essere graduato per ducati 600 di capitale dovuto da D. Giuseppe Cinque giusta lo strumento del 28 agosto 1829 (28) per notar Francesco Maria de Sio di Vietri assieme con ducati 486. 64 d' interessi decorsi a tutto li 29 agosto 1839 alla ragione del 7 e 35 per 100 e le spese d' iscrizione o rinnovazione prese a 2 settembre 1829 debitamente rinnovate.

5.° Il Marchese D. Fulvio e D. Giacinto Atenolfi e chiesero essere graduati per un capitale di ducati 200 dovuti per effetto d' istrumento del 7 novembre 1832 (29) per notar Paolo Davide di Cava da' suddetti D. Giuseppe e D.ª Caterina Cinque e D.ª Chiara del Baglivo relativo al bono di firma di D. Matteo Cinque del 10 novembre 1827 (30) una con ducati 71. 66 interessi decorsi a tutto li 7 marzo 1840 e le spese d' iscrizione presa a 19 novembre 1832, e ducato 1. 84 spese giudiziarie.

Risulta dall' istrumento del 7 novembre 1832 la dichiarazione del fu D. Giuseppe e D.ª Caterina Cinque, e di D.ª Chiara del Baglivo d' intervenire nel contratto tanto nel proprio nome che come erede di D. Matteo Cinque, e si riconoscono solidali debitori dei signori Adinolfi per ducati 200 dovuti ai medesimi dal detto fu D. Matteo in forza di detto bono.

Risulta ancora dal detto istrumento che per garentia del credito furono ipotecati ai signori Adinolfi non solo i fondi intestati in fondiaria al fu Giusep-

pe, ma altri ancora ch' erano intestati a D. Matteo; cioè una vigna bosco seminatorio pascolo, casa rurale, e casa di abitazione in Rocca Piemonte luogo detto Cellino in testa di Cinque Matteo.

Risultano inoltre altre cautele cui punto non si intende rinunziare.

Risulta dalla iscrizione del 19 novembre 1832, debitamente rinnovata nel 1842 prese tanto contro D. Giuseppe Cinque, D.ª Chiara del Baglivo e D.ª Caterina Cinque, che contro la eredità del fu D. Matteo, la conservazione dei dritti ipotecari nascenti dall' istrumento a favore dei signori Atenolfi anche nel fondo Cellino per la sorte di ducati 200.

Risulta dall' altra iscrizione del 19 agosto 1839 presa contro tutti i sopradetti la conservazione di dritto ipotecario per gl' interessi scaduti e non soddisfatti nella somma di ducati 70 per nove annate di interessi maturati a 19 agosto 1839.

Finalmente D. Romualdo e D. Gaetano Avallone, e chiesero il pagamento di ducati 317. 31 di spese condannati a pagare D. Giuseppe, D.ª Caterina e D. Alfonso Cinque e D.ª Chiara del Baglivo eredi di D. Matteo Cinque con la decisione della G. C. civile del 3 luglio 1833 (31) giusta la specifica del dì 11 marzo 1835 (32) per spedizione ed intima di detta specifica del 6 novembre 1839; ducati 3. 60 per spese di detta perizia nella sua spedizione, una cogl' interessi su detta somma, e spesa d' iscrizione presa per effetto della suddetta decisione a 7 ottobre 1833 (33). In appoggio di tutte le suddette domande furono esibiti tutt' i sopra cennati titoli.

Risulta dalla decisione del 3 luglio 1833, che gli eredi di D. Matteo Cinque a nome D. Alfonso e D. Caterina Cinque, e coniugi D. Giuseppe Cinque e D. Chiara del Baglivo vennero condannati tra l'altro al pagamento delle spese del giudizio durato tra

detti Avallone , e fu D. Matteo Cinque, ed indi deciso con gli eredi di lui. Questa decisione venne intimata nel 29 agosto 1833 ai coniugi Cinque e del Baglivo , e a D. Caterina , eredi di D. Matteo , e D. Alfonso Cinque morto dopo la decisione.

Risulta dalla specifica dell' 11 marzo 1835 ordinanzata dal Presidente della G. C. civile nell' 11 seguente, mercè la quale furono le spese liquidate per ducati 322. 16 oltre altri ducati 40. 90 spese ordinanzate in seguela della opposizione dei termini del giudicato di usurpazione di che favella la cennata decisione , e risultanti da altra ordinanza.

Risulta dalla iscrizione presa a 23 novembre 1835 per ducati 700 , danni-interessi , e dall' altra del 7 ottobre 1833 per ducati 350 di spese: la prima in virtù della sentenza mentovata nella decisione, e la seconda in forza della detta decisione.

Sopra di tali produzioni nel dì 28 aprile 1841 dal giudice delegato venne data fuori la nota di collocazione nella quale furono ammessi i seguenti creditori cioè. Con privilegio.

Ducati 351. 97 per spese del giudizio di espropriazione , da ritenersi dall' aggiudicatario D. Domenico della Corte.

Ducati 264. 78 per spese di apprezzo giusta l' ordinanza di tassa del Presidente del 17 giugno 1840 (35) dovuti a D. Antonio ed altri Cinque.

Nella chiusura della presente graduazione saranno liquidate le spese per la stessa a favore del patrocinatore signor Joele.

Ducati 95. 38 a favore del detto patrocinatore signor Joele per le spese degl' incidenti contro d'Ambrosio e Lamberti , mess' a carico della massa giusta la specifica.

Ducati 276. 63 per le spese di revindica , e di separazione provocata dai signori Amabile giusta i giu-

dicati esibiti a favore del signor Joele che le ha anticipate.

Crediti ipotecarj — 1.° A favore di D. Antonio Fortunato, ed Andrea Luigi Cinque.

Ducati 3500 risultanti da due strumenti del 17 settembre 1796 e 7 gennaio 1797, e sentenze di condanne dei 22 giugno 1811, e 4 dicembre 1839 iscritte a' 7 settembre 1809 debitamente rinnovate.

Ducati 1225 per interessi iscritti diunita al capitale.

Ducati 135 per due annate e la corrente: interessi decorsi su i ducati 1000, e ducati 192. 30 per due annate e la corrente d' interessi decorsi su i ducati 1000; e ducati 213 per due annate e la corrente d' interessi su i rimanenti ducati 1500: e ducati 17. 70 per spese d' iscrizioni e rinnovazione.

Ammise gli altri interessi dal dì dell' aggiudicazione sino alla chiusura della presente alla stessa ragione come sopra.

2.° A favore di D.ª Chiara del Baglivo Susanna moglie di D. Giuseppe Cinque.

Ducati 2000 suoi dotali risultanti da istrumento dei capitoli matrimoniali del 20 aprile 1802.

Ducati 666. 66 antefato di essa signora del Baglivo quale somma sarà liberata ai primi creditori incapienti coll' obbligo nel caso di premorienza di suo' marito signor Cinque usufruirsi dalla signora del Baglivo dopo la di lei morte ai figli, come figli, e non come eredi, giusta le dette tavole nuziali.

Il suddetto credito resta graduato sulla quota di spettanza di detto D. Giuseppe Cinque.

3.° A favore di D. Ferdinando di Donato erede di D. Giovann' Antonio e D. Tommaso di Donato.

Ducati 600 risultanti da istrumento del 28 agosto 1829 iscritto a 2 settembre 1829 debitamente rinnovate.

Ducati 126 per due annate e la corrente d' interessi alla ragione del 7 per 100, e ducati 2. 90 per spese d' iscrizione.

Ammise gli altri interessi dal dì dell' aggiudica fino alla chiusura della presente alla ragione del 7 per 100.

Per gli altri interessi nell'ultimo luogo per mancanza d' iscrizione.

Il suddetto credito resta graduato sulla quota di D. Giuseppe Cinque per fondi specialmente obbligati.

4.° A favore di detto D. Fortunato, D. Antonio ed eredi di D. Andrea Luigi Cinque.

Ducati 3440. 50 per interessi decorsi a tutto il 25 settembre, e 29 gennaio 1832 sopra i capitali enunciati alla suddetta ragione *netti di decimo.*

Ducati 1292. 50 per altri interessi decorsi a tutto dicembre 1830.

Ducati 51. 22 per spese di condanna. Inscritte le suddette somme a 22 aprile 1831, e ducati 10. 85 per spese d' iscrizione giusta la domanda.

Il di più degli altri interessi chiesti li rimandò fra chirografarj per mancanza d' iscrizione.

5.° A favore del Marchese D. Fulvio e D. Giacinto Atenolfi.

Ducati 200 risultanti da istrumento del 7 novembre 1832; ducati 30 per due annate e la corrente d'interessi alla ragione del 5 per 100, e ducato 1. 50 per spese d'iscrizione. Iscritto il sudetto credito a 19 novembre 1832.

Il sudetto credito rimase ammesso contro D. Giuseppe Cinque sopra i fondi specialmente obbligati. Ammise gl' interessi moratori dal dì dell' aggiudica sino alla chiusura della presente.

6.° A favore di D. Romualdo, e Gaetano Avallone.

Ducati 350 per spese risultanti dalla decisione della Gran Corte civile di Napoli del 3 luglio 1833

sopra citata, iscritta a 7 novembre 1833, e ducato 1. 20 per spese d' iscrizione.

Il suddetto credito rimase graduato su la quota di D. Giuseppe Cinque.

7.° A favore dei suddetti D. Fulvio e D. Giacinto Atenolfi duc. 70 per interessi iscritti il 19 agosto 1839.

Il suddetto credito rimase graduato su la quota di D. Giuseppe Cinque.

Denunziata la nota suddetta ai creditori producenti, ed alle parti pegnorate, *e per D. Giuseppe Cinque* defunto alla sua figlia ed erede D. Caterina, la stessa unitamente alla sua madre D. Chiara del Baglivo con verbale del 12 maggio 1841 (36), si opposero alla stessa e dedussero i seguenti motivi:

1.° Le spese giudiziarie ammesse con privilegio hanno bisogno di riduzione, e parte debb' essere depennata, poichè talune eccessive, e talune altre non dovute come sarà a tempo opportuno dimostrato.

2.° I crediti tutti acclarati a favore di D. Antonio D. Andrea D. Luigi e D. Fortunato Cinque a'num. 1.°, 3.°, e 4.° della nota, debbono essere in parte depennate, poichè sono stati parzialmente soddisfatti, ed estinti come sarà in tempo utile documentato. Gl'interessi d'interessi non sono dovuti, poichè l'anoticismo è riprovato dalla legge. In ultimo per tali interessi si oppone il beneficio della prescrizione quinquennale. Si osserva ancora che le iscrizioni per detti interessi sono state duplicatamente prese, e con lo stesso errore si sono piazzate nella nota, perlochè debbono essere ridotti al giusto. Più su tali interessi si deve sempre dedurre la ritenuta del decimo.

3.° Il credito dei signori Avallone ammesso nel sesto luogo tra gli ipotecari è del pari eccessivo, e deve essere ridotto al giusto, come sarà a tempo opportuno documentato. Quindi conchiusero rettificarsi

la nota in parola nel modo di sopra dettagliato col ristoro delle spese.

Con altro verbale del 12 maggio 1841 (37) si opposero alla nota anzidetta i signori Avallone di Donato, ed Atenolfi, e dedussero i seguenti motivi:

1.° Il credito dotale di D.ª Chiara del Baglivo non esiste, dapoichè non si è esibito alcun documento di soddisfazione delle doti; ed oltre a ciò, siccome rilevasi dall'istrumento dei capitoli matrimoniali del 20 agosto 1802, il marito non era tenuto ad alcuna restituzione di dote in caso di scioglimento di matrimonio se non esclusivamente per le somme che si trovava ricevuto all'epoca dello scioglimento medesimo.

2.° Nella inesistenza del pagamento di dote non è dovuto neppure l'antefato.

3.° Gradatamente gli enunciati ducati 2000 dotali assieme con ducati 666 di antefato come sopra graduato a favore della stessa signora Baglivo debbono ancora depennarsi nello interesse delli opponenti, dapoichè, essendo la stessa erede pura, e semplice, tanto di D. Giuseppe, che di D. Matteo Cinque è tenuto nei proprî beni alla soddisfazione di tutt'i pesi e debiti de' defunti, e quindi non poteva graduarsi a preferenza dei creditori dei defunti medesimi.

4.° Nello particolare interesse poi dei signori Avallone si oppone ancora alla detta nota, dal perchè non doveva essere graduato esclusivamente sulla quota del fu D. Giuseppe Cinque, ma benanche su quella del fu D. Matteo per essere questi detti debitori di essi Avallone. Più avrebbe ancora dovuto graduarsi gl'interessi su la somma acclarata a favore del signor Avallone almeno dal giorno della domanda enunciata, ed il capitale coll'epoca delle iscrizioni.

5.° Nello interesse poi anche particolare dei signori Atenolfi si oppone che dovevano essere graduati non già esclusivamente sulla quota del fu D.

Giuseppe Cinque nel proprio nome, ma ancora sulle quote rispettive di D. Matteo Cinque, D.ª Chiara del Baglivo e D.ª Caterina Cinque, e queste tanto a proprio nome, che come eredi di detto D. Matteo, non escluso su la quota di quest' ultimo. Di più le spese d'iscrizione che non dovevano graduarsi per ducati 1. 50, ma bensì per ducati 2. 91.

Ripeterono infine i motivi di opposizione portati dalla del Baglivo e da D.ª Caterina Cinque contro i crediti ammessi a pro dei figli di Bartolomeo Cinque per parziale soddisfazione, per la prescrizione degl'interessi oltre il quinquennio, e perchè non dovuti gli interessi sugli interessi, in ogni caso prescritti.

E finalmente con altro verbale del 13 maggio 1841 (38) alla nota si opposero i figli di Bartolomeo Cinque, e dedussero quello già osservato sul credito dotale della signora Baglivo: aggiunsero che la signora del Baglivo essendo una coerede pura e semplice del condebitore solidale signor D. Giuseppe dovevano essere salvi i dritti dei creditori figli di Bartolomeo pel pagamento dei loro crediti anche sopra i cespiti particolari di lui.

2.° D. Caterina Cinque non ha dritto alla proprietà dello antefato per doppio motivo, e perchè ella è la erede pura e semplice del padre D. Giuseppe debitore, e perchè giusta lo strumento dei capitoli matrimoniali del 20 aprile 1802 l'antefato in caso di guadagno fu assicurato in quanto alle proprietà a favore dei soli figli maschi nascituri.

3.° In quanto al frutto del detto antefato la signora Baglivo Susanna vi è esclusa per le stesse dietro fatte osservazioni.

4.° Ma in ogni caso qualunque potesse essere il dritto ereditario delle signore Baglivo Susanna e della sua figlia D.ª Caterina Cinque, lo stesso non potrebbe vincere nel grado il credito che per sorta in-

teressi, e spese vantano i signori Cinque. I fondi espropriati appartenevano in comune, ed indivisi ai fratelli D. Vito, D. Matteo, D. Teodoro, e D Giuseppe Cinque: costoro con albarano del 17 febbraio 1806 divisero fra essi i beni suddetti. Posteriormente con istrumento del 1 aprile 1822 per notar Francesco Avallone di Vietri i suddetti D. Vito e D. Matteo Cinque donarono a favore di D Giuseppe Cinque i beni, che a loro erano toccati con la divisione del 1806. D. Giuseppe donatario non curò di trascrivere la donazione suddetta all' ufficio delle ipoteche da questi fatti che saranno giustificati con la esibizione degli opportuni documenti, risulta per legge, che qualunque possa essere il dritto ereditario del'a signora del Baglivo, e D.ª Caterina Cinque, la loro azione creditoria deve andare limitata al valore dei beni toccati in porzione a D. Giuseppe loro debitore con la divisione del 1806: esse non possono vantare alcun dritto di proprietà sopra i beni pervenuti a D. Giuseppe dalle donazioni al medesimo fatte da D. Vito e D. Matteo Cinque in pregiudizio dei di costoro creditori; e perchè D. Giuseppe non curò di far trascrivere la donazione riportata dai fratelli, perlochè nello interesse dei terzi rimase inefficace. e privo di alcun effetto legale, e perchè anche considerato D. Giuseppe come un terzo possessore i suoi particolari creditori nel concorso non possono vincere i crediti del primo possessore, ed il loro diritto si restringe a prendere ciò che rimane dopo soddisfatto i creditori del primo possessore per sorte, interessi e spese.

Finalmente le precedenti osservazioni valsero anche pei crediti rappresentati dai signori Atenolfi ed Avallone creditori di D. Giuseppe Cinque, quali per i loro averi debbono essere ancora posposti al credito per interessi rappresentati dai signori Cinque, e pei quali in mancanza d' iscrizione furono rinviati fra i chirografari.

Quindi conchiuse rettificarsi la nota giusta tali opposizioni.

Il Tribunale con sentenza del 19 gennaio 1843 (39) fra l' altro considerò a riguardo del credito di spese in ducati 276. 63 ne' seguenti sensi » Considerando » che l' altra partita di spese in ducati 276. 63 deve essere cancellata dalla nota. Tali spese colle decisioni della Gran Corte civile di Napoli dei 25 » giugno e 21 dicembre 1838 furono poste a carico » degli attori in separazione signori Amabile. Essen- » do il signor Joele subentrato alle ragioni dei signori » Cinque debitori espropriati, non può altro esercitare che gli stessi dritti che ai medesimi competevano, vale a dire ad astringere i signori Amabile » a questo pagamento. Per essere prelevati dalla massa era duopo che due requisiti vi fossero concorsi » l' uno cioè che queste spese si fossero fatte da un » creditore per la causa comune di tutti gli altri; ed » il secondo poi che fossero dovute dal debitore pegnorato: ma nella specie si verifica che si son fatte » a nome dei debitori espropriati e sono dovute dai » terzi » — Quindi dispose come segue:

1.° Ordina, che i ducati 276. 63 di spese graduate a favore del signor Joele tra i privilegiati, sieno cancellati dalla nota; salvo al medesimo il dritto di servirsi dei giudicati ottenuti contro D. Pietro ed altri Avallone.

2.° Ordina che le tre partite in ducati 540. 30 per le due annate e la corrente d'interessi su tre capitali di ducati 3500 dovuti a D. Antonio ed altri Cinque, e segnati al numero 1 della nota siano ridotti a ducati 459.

3.° Ordina che degli altri interessi ammessi a favore dei suddetti Cinque col numero quarto della nota ne siano defalcati ducati 769. 50 per nove annualità sopra dei ducati 1000 ognuno, che dichiara

prescritte. Degli altri interessi sopra interessi in ducati 1821. 25 rimandati tra i chirografari ne saranno defalcati altri ducati 528. 30 per nove annualità che dichiara egualmente prescritte.

4.° Ordina che il credito di ducati 350 di spese ammesso a favore di D. Romualdo e D. Gaetano Avallone nel 6 luogo della nota, venghi ridotto alla sesta parte in ducati 58. 33. Salvo ai medesimi ogni diritto e ragione contro gli eredi di D. Matteo Cinque.

5.° Ordina che la proprietà dell' antefato in ducati 666. 66 attribuito ai figli di D. Chiara del Baglivo come figli, e non come eredi venghi ristretto a ducati 444. 44, rigettando il-dippiù delle opposizioni per quanto riflette l' antefato medesimo.

6.° Ordina che i crediti ammessi a favore di D.ª Chiara del Baglivo e D.ª Caterina Cinque a favore de' signori Avallone, ed Atenolfi, siano restrettivamente pagate senza gl' immobili espropriati che appartenevano al fu D. Giuseppe Cinque per proprio diritto esclusi quelli allo stesso pervenuti per donazione fattagli da D. Vito Cinque con l'istrumento del 1 aprile 1832.

7.° Rigetta tutte le altre opposizioni ed ordina che l' opposta rata si esegua — Benvero fa salvo ai creditori di D. Matteo Cinque ogni diritto e ragione da sperimentarlo contro gli eredi del medesimo.

Spese in opposizione compensate meno della spedizione ed intima della presente che saranno pagati dalli opponenti in opposizione dei loro crediti utilmente graduati.

Con atto dei 23 marzo (40) i creditori Cinque appellarono parzialmente. 1.° Perchè la riduzione delle 3 annate d' interessi di cui era parola nello articolo secondo della sentenza a ducati 459 dovea risalire a ducati 481. 50, stante la sentenza del 1839 non portò alcuna deduzione per decima alla ragione de-

gl' interessi del 5 per 100 — 2.° Perchè dopo i giudicati di condanna non poteva più esservi luogo a prescrizione quinquennale — 3.° Perchè depennarsi dovevano i crediti reclamati per dote ed antefato dalla signora del Baglivo o sua figlia D.ª Caterina, chiesero la parziale riforma della sentenza a norma delle cose dedotte.

Con atto in copia del 23 marzo 1843 appellarono la signora del Baglivo e sua figlia D.ª Caterina 1.° Perchè depennar si dovevano i ducati 1121. 25 per interessi chiesti da D. Antonio ed altri Cinque, e non già rimetterli in parte tra chirografari — 2.° Perchè depennar si doveva il credito di ducati 350 pretesi da Avallone e non ammetterlo per ducati 58. 33, e depennarsi ancora la salvezza de' dritti contro D. Matteo — 3.° Perchè interamente ammetter si dovevano i ducati 666 per antefato domandato dalla signora del Baglivo, e non già senza ragione restar dedotto a ducati 444. 44 — 4.° Perchè la dote, ed antefato doveva pagarsi non solo da sopra il prezzo ritratto dai fondi che diconsi pervenuti per donazione di D. Matteo e D. Vito, ma sibbene sul prezzo di tutt' i fondi venduti e con preferenza. Chiesero la parziale modifica della sentenza in conformità dei suddetti motivi.

Con atto in copia del 23 marzo 1843 appellò D. Ferdinando di Donato — 1.° Perchè i crediti dei figli di Bartolomeo Cinque erano stati parzialmente soddisfatti — 2.° Perchè non costava dal pagamento della dote della signora del Baglivo ; nè militava la presunzione delle attuali leggi: nè poteasi invocare quella delle precedenti leggi : in mancanza della dichiarazione della recezione della dote: ad ogni modo l'espresso patto escludeva ogni presunzione , patto conseguenza della promissione della dote non in contante ma in assegno di partite di difficile esazione — 4.°

Perchè l' antefato non si doveva in mancanza della pruova della soddisfazione della dote, si chiese un'analoga rettifica della sentenza.

Con atto in copia del 23 marzo 1843 appellarono i signori Atenolfi pei motivi della opposizione alla nota, ed inoltre. 1.° Perchè eransi espropriati ancora i beni di D. Matteo Cinque, ed a danno dei suoi eredi, fratello D. Giuseppe, cognata del Baglivo, e nipote D.ª Caterina, su dei quali gravitava la iscrizione degli appellanti, che perciò sui medesimi dovevano essere graduati — 2.° Perchè anche non trascritta la donazione da Matteo fatta a Giuseppe, non dovevano gli appellanti esser esclusi dalla graduazione sul prezzo dei beni donati — 3.° Perchè depennarsi doveva la dote ed antefato della moglie e figlia del debitor Giuseppe, essendo essi eredi puri e semplici di D. Matteo, nei proprj beni dovevano pagare il credito degli appellanti, anche perchè solidalmente si obbligarono come eredi di D. Matteo, ancora per la intermezza persona di D. Alfonso premorto — 4.° Interessi acclarati a pro dei figli di Bartolomeo Cinque doversi depennare in ogni caso dichiararsi prescritti. Si chiese analoga riforma della sentenza.

Con atto in copia del 23 marzo 1843 appellarono i fratelli Avallone ripetendo dapprima il primo mezzo di appello dei signori fratelli Atenolfi, e deducendone dover essi graduarsi ancora sopra i beni già di Matteo, e quindi a danno degli eredi suoi espropriati — 2.° Perchè essendogli eredi tenuti ipotecariamente per lo intero, e personalmente per la rata, così gli appellanti non per soli ducati 58, ma per tutto il loro credito in ducati 365. 20 dovevano essere graduati. — 3.° Perchè il titolo di credito degli appellanti era contro D. Matteo, e la donazione del 1822 non potendo partorire alcun' effetto nel-

l' interesse dei terzi, cosicchè i beni donati legalmente son tuttavia nel patrimonio del donante, e colpiti dalla iscrizione degli appellanti, che perciò su di essi doveva il credito loro graduarsi — 4.° La dote, e l' antefato qualora ci fosse dritto a pretenderli dovevano graduarsi tassativamente su la porzione dei beni di Giuseppe esclusi quelli a costui donati da Matteo, e per essere le richiedenti dote, ed antefato, eredi puri, e semplici di D. Matteo, nei proprj beni risultano tenuti al credito degli appellanti — 5.° Interessi chiesti dagli appellanti si dovevano acclarare dal giorno della domanda od almeno ammettersi i moratorj — 6.° Gl' interessi d' interessi acclarati a pro dei figli di Bartolomeo doversi depennare, in ogni caso dichiararsi prescritti. Chiesero analoga rettifica dell' appellata sentenza

Con altro atto (41) del 23 marzo 1843 appellò D. Giuseppe Joele perchè il diritto ad essere soddisfatto, e la corrispondente obbligazione sta nei rapporti tra il cliente e l' avvocato, il quale illegalmente si rinuncierebbe contro di quel terzo che col suo cliente ha litigato, perchè venisse soddisfatto: e circa il grado non cadeva alcuna opposizione contro la nota, e d' altronde erasi fatto salvo parte dei fondi spropriati colla sostenuta difesa. Chiese analoga rettifica della sentenza.

Con decisione del 21 agosto 1843 (42) fu riunita la contumacia.

Con atto in copia del 20 novembre 1843 pei fratelli Avallone alle cose dette si aggiunse: 1.° la prescrizione quinquennale aver luogo anche quando esiste una condanna a riguardo degl' interessi decorrendi dopo il giudicato: 2.° che i ventilati precetti del 1820, e 1830 esser perenti, e perciò non potersi sublimare ad atti intercettivi: essi non vivono per venti o dieci anni, ma la di loro vita è definita nelle

diverse specie di esecuzione, ed anche per volontario abbandono: perenzione che ha luogo *ministerio legis*: 1.° Perchè nel confessare la ricezione dei ducati 1097. 56 i figli di Bartolomeo tacquero la epoca e la causa. Quindi la imputazione debbe farsi nella causa la più antica e dura; 3.° perchè la deduzione del decimo su l'annuo quantitativo degl' interessi debbe sempre, i giudicati di condanna loro non impedisce la ritenzione nell' atto del pagamento, nè si possono opporre ai creditori i di cui diritti debbano normarsi secondo i titoli e le iscrizioni. 4.° Constare dalla inesazione della dote e del dovere di D. Giuseppe di restituire solo l'esatto a causa della dote, e perciò non si ha dritto a prender cosa per la causa anzidetta a danno del terzo: gradualmente osta la confusione. 5.° Circa lo antefato doversi su la dote pagata e non sulla promessa: e per patto ai figli maschi, epperò il solo D. Alfonso nato dal matrimonio premorì al padre ed alla madre, e prima che potesse parlarsi di antefato e di apertura del dritto in chicchessia ad esso: se quindi Alfonso non succedè nulla trasmise ai genitori e sorella, legittimi eredi — 6.° Indipendentemente da quanto sopra ostare alla madre, ed alla figlia per la dote ed antefato la confusione mancando gl' inventarj delle eredità di Matteo *ex testamento*, e di Alfonso *ab-intestato*, riunite nelle persone della madre e della figlia: perciò nè l' una e nè l' altra possono chieder cosa, invece tenute *in bonis propriis*; in ogni caso i fratelli Avallone hanno diritto ad un sottordine sulle somme che potessero alla madre ed alla figlia accordarsi — 7.° In materia ipotecaria è indivisibile il credito, come la ipoteca; laonde mal si era ridotto il credito degli Avallone per cinque sesti, invece deve trovar posto nella sua integrità una cogl' interessi moratorj. Si conchiuse farsi dritto allo appello.

Con atto in copia del 27 novembre 1843 pei

fratelli Atenolfi alle cose dette si aggiunse, che la domanda del signor Joele riprodotta coll'appello era in forza di giudicati che condannavano Amabile e non Cinque alle spese: ora si contravverrebbe al giudicato, facendole gravitare sopra Cinque. E pel dippiù si adattarono le cose dette nello appello di esso Atenolfi, e nelle difese spiegate sui fratelli Avallone, anche in rapporto al chiesto sottordine sulle doti ed antefato nella ipotesi che fossero dovute a D.ª Chiara del Baglivo, ed alla figlia D. Caterina Cinque. Finalmente che i ricevuti ducati 1097 dovessero essere imputati dai creditori Cinque sugl'interessi in ducati 1075 giusta la condanna del 1811 per essere più gravosi agli esproprianti come quello, che fruttava.

Con atto del 4 dicembre 1843 (43) per gli eredi di Bartolomeo Cinque fu dedotto in linea ancora di appellazione incidentale inverso i fratelli Avallone ed Atenolfi: 1.° Il loro dritto estendersi per gli antichi titoli e posteriori giudicati sulle quattro quote che dei beni aggiudicati si fecero coll'alberano del 1806, e solidalmente su ciascuna di essa. 2.° Il diritto della signora del Baglivo, e sua figlia per la pretesa dote ed antefato senza ragione, estendersi sulla quota del solo Giuseppe non essendo ad esse obbligati gli altri coeredi, e non essendo la donazione del 1822 trascritta. 3.° Il diritto dei fratelli Atenolfi emergente dal bono del 1827 sottoscritto da Matteo nullo essere perchè dal bono non emana alcuna ipoteca, ed emergente dall'istrumento del 1832, inefficace essere perchè i beni dati in ipoteca da D. Giuseppe ritrovavansi già pegnorati, ed inverso la espropriazione gradualmente la consentita ipoteca sarebbe sempre inefficace sulle porzioni dei beni da Vito Matteo a Giuseppe donate sulla rilevata mancanza di trascrizione. 4.° Il dritto dei fratelli Avallone nullo essere perchè la ipoteca emergente dalla decisione del 30 luglio 1833 non

poteva affettare i beni sotto espropria per l'azione di preesistenti antichi creditori ipotecarj iscritti: gradualmente se la condanna fu resa contro gli eredi di Matteo, il suo effetto debba limitarsi alla sola spropriata quota di Matteo: se poi stasse la condanna nominativamente contro Giuseppe moglie e figlia, allora le quote di Vito e Matteo non restarono affette dalla giudiziale ipoteca, non ostante la donazione perchè non trascritta, ed in questo caso i condannati non dovrebbero oltre la rata, ed esclusa ogni solidarietà. 5.° Nella esistenza di una condanna non si applica la quinquennale prescrizione dalla legge permessa per l'interessi pagabili ad anno, od a termini periodici più brevi, perciochè il dovuto in conseguenza della condanna ed a titolo d'interessi moratorj perchè occasionati dalla mora del condannato, che mai sempre deve nuocergli pei quali non ci ha termine nè periodo, nè sono convenzionali, perchè colla cosa giudicata la convenzione soffre una legittima novazione. 6.° Gli articoli 2152 e 2153 non si applicano al precetto o sequestro in virtù d'istrumento o di giudicato. Il precetto non cade in perenzione, ma in determinati casi debba reiterarsi: ed illegale è la idea di perenzione *ipso jure* sconosciuta in legge, ed invocata dopo che il creditor precettante dei fatti precetti erasi avvaluto, ed il Tribunale gli aveva avuti dalla debita considerazione. 7.° Dall'istrumento del 20 novembre 1829(44) posteriormente esibito risulta che i figli di Andrea-Luigi, ed Antonio Cinque ebbero ducati 798. 56 da Nicola al 5 per 100 dai figli di Agostino, colla dichiarazione espressa d'imputarli come per legge, ma essi non ducati 798. 56, ma 1197. 86 intero debito di Nicola verso dei figli di Agostino hanno bonato, contenti di restar tuttavia creditori di Nicola pel dippiù. 8.° Che l'articolo 1207 prescriveva la imputazione di ogni somma a conto primieramente negl'interessi, e

perchè per la sentenza del 1814 risultavano capitalizzati gl' interessi, e producenti interessi ancora una colla sorte, perciò la imputazione dei ducati 1197 doveva farsi negl' interessi decorsi sulle due somme che li producevano. Si conchiuse analogamente alle cose dette.

Con atto in copia del 21 dicembre 1843 pei signori Atenolfi fu aggiunto, che quantunque la ipoteca fosse stata consentita sopra fondi già pegnorati, fu però consentita ipoteca, anche su i fondi di Matteo, cioè sul fondo Cellino, nulladimeno rispetto ai creditori anteriori i posteriori dovevano essere riguardati come chirografarj, e quando i figli di Bartolomeo Cinque trovano la soddisfazione per le sorti e per gl' interessi cui hanno dritto avvi carenza di azione a contrastare il grado a' fratelli Atenolfi: nè si dica che per le somme domandate tra chirografarj i Cinque abbiano il dritto a contendere il grado ad Atenolfi, poichè di quelle somme essi sono stati soddisfatti mercè il pagamento avvenuto nel 1839, di cui la imputazione per legge sopra quelle somme deve ricadere. 2.° I beni compresi nella donazione del 1822 rimasero presso il donante per difetto di trascrizione, e ben potevano formare la garantia dei signori Atenolfi dopo soddisfatti i debiti particolari del donante anteriore. Finalmente nella ipotesi che gli eredi di Bartolomeo Cinque fossero creditori solidali di D. Vito, D. Matteo Amato, D. Giuseppe, e D. Teodoro Cinque, ove essi assorbissero in preferenza le quote di D. Matteo, e D. Giuseppe debitori ancora dei signori Atenolfi, costoro rappresentando il dritto dei loro debitori in forza dell'articolo 1866 leggi civili, ove non trovassero capienza sui beni di essi D. Matteo, e D. Giuseppe, domandarono alla G. C. dichiararli subentrati nelle ragioni di costoro, e quindi dei creditori Cinque, ed essere soddisfatti sulle quote di D. Vito, e D. Teodoro. Si conchiuse analogamente.

Con atto del 2 gennajo 1844 (45) pei figli di Bartolomeo Cinque fu aggiunto: 1.° Che nè per gl'interessi aggiudicati colla sentenza del 1814, nè per gl' interessi sopra essi interessi decorsi fino al 1830 fuvvi rinvio tra i chirografarj, invece i primi aggiudicati interessi vennero iscritti una col capitale, e graduati nel primo luogo degl'ipotecarj, ed i secondi decorsi interessi vennero iscritti nel 1831, e graduati nel quarto luogo. 2.° Che gl'interessi rinviati tra i chirografarj furono quelli decorsi sopra i ducati 2006, e sugli ducati 1075 dal 1831 in poi, non che quelli aggiudicati colla sentenza del 1839 sul capitale di ducati 1500 oltre le tre annate. 3.° Che per conseguenza piacendo ai signori Atenolfi la somma dichiarata ricevuta in ducati 1197, comunque non in tal cifra effettivamente, imputarla sopra gl' interessi decorsi per l'epoca del 1839 sugl' interessi aggiudicati nel 1814, non avrebbe meno quella somma ben diversa e distinta per interessi prodotti dall'altro capitale di ducati 1500 rinviata tra i chirografarj in cui nulla resterebbe imputato. Ed ove pure qualche porzione dei ducati 1197, che anzi interamente tal somma s'imputasse in quest' interessi, come è pur giusto appunto perchè mancano d'iscrizioni, non basterebbe affatto a saldarli, perciocchè ammontanti a ducati 1492. 25. 4.° Che ritenuto la sussistenza di credito per interessi privo d' iscrizione inviato tra i chirografarj, e precisamente le annate decorse dal 1831 in poi sulle due sorti in ducati 2000, e sui ducati 1075 non che le annate (oltre le tre) decorse sull'altra sorte di ducati 1500, sorge evidentissimo lo interesse ed il diritto agli eredi di Bartolomeo, percui la ipoteca consentita a favore dei fratelli Atenolfi dopo la denunzia del pegnoramento venga dichiarata nulla, e che quindi il loro credito discenda tra i chirografarj. 5.° Che gli eredi di Bartolomeo

non intendono affatto esser pagati in preferenza sulle quote di Giuseppe e Matteo, che anzi su quelle di Vito e Teodoro, poichè sopra questo non vi ha concorso di alcun altro creditore. Del resto ove pure sulla quota di Giuseppe i creditori istanti si pagassero per oltre la di costui rata al debito cosicchè utile potesse ritornare la reclamata surrogazione che l' abbiano pure i signori Atenolfi, senza che essa potesse però nuocere i cedenti per qualsivoglia dritto e ragione nè direttamente nè indirettamente, ed ai sensi dell'articolo 1207 leggi civili. Si conchiude analogamente alle cose dedotte.

Con atto in copia del 4 gennajo 1844 per la signora del Baglivo e sua figlia D.ª Caterina Cinque alle cose dette fu aggiunto non esser stata mai erede nè del marito D. Giuseppe nè del figlio D. Alfonso e molto meno del cognato D. Matteo giusta la rinunzia esibita del 7 gennajo 1843: la signora D.ª Caterina Cinque poi esserne erede beneficiata giusta l'accettazione ed inventario altra volta comunicati (son le parole dell'atto del patrocinatore) quindi non sta l'eccepita confusione per la dote ed antefato nè l'obbligo di pagare nei proprj beni. 2.° Non esservi ragione per dirsi inapplicabile nella fattispecie, l'articolo 1383 ne sarebbe stato meno favorevole la loro posizione per la Novella 100 di Giustiniano. In quanto al preteso patto in contrario non se ne ravvisava alcuno che avesse esclusa l'applicazione del beneficio della Novella e dell'articolo suddetto, mentre non leggevasi affatto nei fogli nuziali anche dopo decorso il decennio D. Giuseppe fosse tenuto a restituire le sole somme effettivamente introitate senza neppure praticare il *totum posse*.

Nè poteva influire che al momento dei capitoli non erano stati consegnati i titoli de' diversi crediti delegati, dappoichè non si conosceva se li aveva ricevuti dalla dotante posteriormente il marito nè poi

costui era impedito di farseli consegnare. Chi era che conoscer poteva se non fossero stati i titoli realmente consegnati allo sposo della dotante, o chi impediva a D. Giuseppe di farseli consegnare.

3.° Riguardo all' antefato si osservò che le vigenti leggi avevano abolita ogni distinzione di sesso, e che anche quando si voleva ritenere tale distinzione a nulla importava l'essere Alfonso premorto perchè chiamato come figlio non come erede, a buon conto siccome l' antefato era una donazione che veniva fatta direttamente coi capitoli, così verificata la nascita si acquistava il dritto alla proprietà, e si poteva trasmettere. Quindi si conchiuse analogamente.

Con atto del 17 giugno 1845 (46) per i figli di Bartolomeo Cinque, fu aggiunto che per le leggi la eccezione della prescrizione debba invocarsi nè può farsi valere *ex officio*; ed in conseguenza che non avendo D. Teodoro Cinque uno dei debitori solidali, e dei figli di D. Bartolomeo invocata la prescrizione quinquennale degl' interessi richiesti, ed annessi colla nota, nè essendo in graduazione concorso alcun creditore di esso sul prezzo della quota di costui indiminuita han dritto i creditori Cinque ad essere soddisfatti di tutti gl' interessi, e specialmente di quelli che nel rapporto di D. Giuseppe e suoi creditori si potessero dichiarare prescritti, locchè però non sembra. Per ulterior conseguenza della dimostrata inefficacia della donazione del 1822 i figli di Bartolomeo unici creditori di D. Vito ancora inverso di loro nel solido obbligato, han diritto sul prezzo della quota dei beni aggiudicati, spettata allo stesso, alla prima graduazione per capitale interessi tutti e spese, in preferenza di ogni altro creditore di Giuseppe non potendo la invalida donazione del 1822 sortire alcuno effetto nel senso di assoggettare i beni tanto donati alle obbligazioni del donatario, quanto nel fine di auto-

rizzar costui, ed i suoi creditori ad eccepire la prescrizione quinquennale pel donante.

Lo stesso infine abbiasi per detto relativamente alla quota di D. Matteo.

Quindi insistette per la piena esclusione della prescrizione; in ogni caso, e subordinatamente limitarsene gli effetti unicamente a vantaggio di D. Giuseppe e suoi creditori.

Con atto in copia del 4 giugno per la signora del Baglivo e sua figlia D.ª Caterina Cinque fu dedotto — 1.° Essere il signor Joele cessionario degli spropriati Cinque : presentare una privata dichiarazione e volerla sublimata a titolo esecutivo, atto a poter chiedere con privilegio graduazione a danno dei difesi : presentare giudicati contenenti condanna di spese a favore dei difesi medesimi e contro de' soccumbenti.

Nella specie il difensore non domanda liquidazione e condanna contro del cliente, ma senza alcuna liquidazione si presenta per essere graduato contro il cliente stesso in forza di titoli che un tale esperimento negano — 2.° I cedenti difesero il debitore che *negotium suum non alienum gessit*, e perciò nè il debitore, nè il difensore hanno dritto ad indennizzazione per le spese sulla massa pel vantaggio arrecato, e queste eccezioni non isconvenire alla del Baglivo e figlie che figurano da creditrici al pari di ogni altro — 3.° Gradatamente si eccepiva la prescrizione biennale che osterebbe ai difensori cedenti, e quindi al cessionario, non essendovi stato conto aggiustato col cliente — 4.° Per rapporto della dote ed antefato preteso dalla madre e dalla figlia si aggiunse, che indipendentemente da ogni altra ragione, il marito e la sua eredità non potrebbe sfuggire gli effetti delle latissime colpe nel lasciare trascorrere un sì lungo spazio di tempo, senza curarsi d' introitarsi la dote per modo che si troverebbe perduta e pre-

scritta qualunque azione sia contro i promissori sia contro i delegatarj giusta le leggi antiche e nuove.

Con atto del 17 giugno 1845 (47) di risposta pel signor Joele fu fatto osservare, in aggiunzione alle cose precedentemente dette, e ritenuto quel che risulta dalla scrittura di cessione, che tutto il merito della allegata mancanza di liquidazione sarebbe quello di un circolo di azione, o di atti, di cui nullo risultamento, e farsi peggiore pei debitori e loro creditori: circolo di azioni e di atti, poichè quelle spese, che a prò della parte difesa, vennero liquidate contro dell' avversa parte, sono sempre appunto quelle, che gli avvocati e patrocinatori cedenti al signor Joele erogarono sulla difesa del cliente istesso: nullo il risultamento di una novella liquidazione poichè la precedente sarebbe sempre tenuta presente, e forse peggiore pei debitori e loro creditori; poichè in essa forse e senza entrerebbero le spese straordinarie e di regalie nella precedente non comprese, che tutti sanno lievi non essere — In ogni caso che una novella liquidazione potesse credersi indispensabile dovrebbesi ora accantonare una somma, e ben maggiore di quella reclamata pella ragione di sopra e per le legittime accessioni — 2.° La moglie e la figlia appunto del debitore spropriato, e che colla qualità di eredi pur lo rappresentano non avendo coraggio di allegare la soddisfazione, hanno invece allegata la prescrizione; eccezione in vero più onorevole, ma che sol vale a svelare il buon loro animo, dappoichè per le spese esiste la domanda presso gli atti della graduazione fin da molti anni dietro; poichè troppo tardi si è proposta, ed in appello: il diritto poi di avere non debbe confondersi colla liquidazione di esso — 3.° Il patrocinatore ed avvocato, pelle spese, pel compenso ha una ragione propria di credito, e non già quali cessionarj dei debitori spropriati, ed a quella ragione propria di credito è inerente il più in-

teso, e ben dovuto privilegio, quindi mal s'intende la massima che si è trascritta. Si persiste perciò nelle prese conclusioni.

Con atto del 18 giugno 1845 (48) pei figli di Bartolomeo Cinque fu fatto osservare, che quante volte potesse negarsi esecuzione alla sentenza del 1814 per quante condannava i debitori Cinque al pagamento degl' interessi su gl' interessi allora scaduti ed aggiudicati su i due capitali ognuno di ducati 1000 resterebbero sempre dovuti. 1.° Il capitale di ducati 1000 in virtù, e coll'epoca del 17 settembre 1796; gl' interessi alla ragione lorda del 4 e mezzo per 100 scaduti ed aggiudicati colla sentenza del 25 settembre 1811, in ducati 575, ed i posteriori fino al 1831, in altri ducati 891 coll'epoca e grado del capitale per sole tre annate, e pel dippiù coll'epoca e grado della iscrizione presa nel 1841; non che gl'interessi posteriori, cioè, dal 1831 al giorno dell' aggiudicazione, e questi interessi rinviarsi per mancanza d' iscrizione tra i chirografarj, dedotti dalla somma di tali interessi le somme pagate nel 1839 — 2.° L' altro capitale di ducati 1000 in virtù e coll' epoca del 7 gennaio 1797 una coll' interessi alla ragione lorda del 5 per 100 scaduti ed aggiudicati colla sentenza del 1811 in ducati 600, ed i posteriori fino al 1831 in altri ducati 990, coll' epoca e grado del capitale per sole tre annate, e per le altre coll' epoca della iscrizione del 1831; non che gli ultimi interessi dal 1831 fino al giorno della aggiudicazione, e questi rinviarsi tra i chirografarj per mancanza d' iscrizioni dedotte le somme a conto pagate nel 1839 — 3.° Il capitale di ducati 1500 coll' epoca od in virtù dello istrumento del 17 settembre 1796, una con tre annate d' interessi alla ragione legale del 5 per 100, fra quelle aggiudicate colla sentenza del 1839, coll' epoca anzidetta del 1796; non che le altre annate d' interessi attribuite colla detta sentenza, e questi rin-

viarsi tra i chirografarj per mancanza di particolare iscrizione dedotte le somme a conto pagate nel 1839 — 4.° Finalmente le spese di condanna in ducati 64 coll' epoca e grado della iscrizione ; e le spese delle iscrizioni istesse in ducati 24. 45 coll' epoca delle medesime.

Fatto sotto tutte le riserve e proteste.

In tale stato fu portata la causa alla udienza della seconda Camera della G. C. civile e prese le inserite conclusioni.

In continuazione delle udienze dei 11, e 18 corrente mese.

Intese le parti.

Udito il giudice signor cavalier Crispo funzionante da Pubblico Ministero il quale ha conchiuso rigettarsi gli appelli.

QUISTIONI

1.ª Hanno li primi giudici a ragione escluso dalla graduazione in esame il credito del signor Joele per le spese, e vacazioni del giudizio di revindica ad istanza dei signori Amabile ?

Doveano almeno accordargli il regresso sulla massa di espropriazione, nel caso non ne fosse indennizzato dalla detta parte istante , e succumbente ? Con quale mezzo di assicurazione ?

2.ª In qual modo debbono essere imputati li ducati 1197. 86, ricevuti precedentemente alla nota in esame dalli figli ed eredi del fu Bartolomeo Cinque?

Osta ai medesimi la prescrizione degl' interessi e sino a quale epoca ?

Che per li pretesi interessi d' interessi ?

A quali somme debbono in conseguenza essere limitati li diversi gradi ad essi assegnati nella collocazione in esame ?

Per quali altre debbono essere rimandati fra li chirografarj ?

3.ª Il grado assegnato a D. Chiara del Baglivo per le sue doti e per l' antefato, dee essere confermato ed esteso anche alli beni, che al fu D. Giuseppe Cinque pervennero dalla donazione di Vito e Matteo Cinque? A chi dee essere riserbata la proprietà dello stesso antefato?

4.ª I signori Avallone debbono essere graduati anche su i beni provvenienti dalla suddetta donazione e testamento di Matteo Cinque, ed in qual grado?

5.ª Lo stesso dee eseguirsi anche in rapporto al credito dei signori Atenolfi?

6.ª Debbonsi li così detti interessi moratorj a qual ragione, ed in qual modo?

7.ª Che per le spese?

SULLA PRIMA

Ritenute le considerazioni de' primi giudici, che han riserbato al signor Joele di eseguire il giudicato ottenuto contro li signori Amabile per lo rinfranco delle spese e vacazioni cui furono condannati, in conseguenza del rigetto della loro azione di revindica.

Considerando inoltre, che nel caso in cui il signor Joele praticando tutte le analoghe diligenze, non riuscisse ad essere soddisfatto dai signori Amabile, parte soccumbente di dette spese e vacazioni, sia giusto riserbarseli il regresso sulla massa di espropriazione, a di cui vantaggio le dette spese e vacazioni sono risultate. E che ad assicurare gli effetti di un tale regresso, conviene che l' ultimo creditore capiente dia una cauzione corrispondente per un tempo necessario al suo sperimento.

SULLA SECONDA

Considerando, che li figli ed eredi di D. Bartolomeo Cinque creditori espropriauti, han dichiara-

to nella loro dimanda per la presente graduazione, di avere ricevuto in conto nel 1839 ducati 1197. 86 per effetto del sequestro eseguito nelle mani di D. Andrea, D. Francesco ed altri Cinque.

Che tal pagamento dee per regola di legge imputarsi prima di ogni altro sugl' interessi più antichi per i quali esisteva una condanna producente interessi legali dal dì della loro dimanda: cioè su delli ducati 1057 dovuti per interessi sino al 1809 e già depurati di decimo, in forza della sentenza del 22 giugno 1811 su i due capitali di ducati 1000 l' uno, nascenti dagl' istrumenti de' 17 settembre 1796 e 7 gennajo 1797, articolo 1207 leg. civ.

Che il dippiù imputar si dee per le stesse regole sulli ducati 64. 37 di spese, dovuti in forza di detta prima sentenza del 1811, e dell' altra de' 4 dicembre 1839, ed inoltre fino alla concorrenza di ducati 171 dovuti per due altre annualità degl' interessi delli medesimi due capitali scaduti fino al 1811 in cui fu resa l'anzidetta sentenza di pagamento già passata in cosa giudicata, articolo 1207 e 1009 leg. civ.

Che quindi detti istanti eredi del fu Bartolomeo Cinque non rimangono ad avere per causa degl' interessi decorsi sulli anzidetti due capitali fino all' epoca della ripetuta sentenza del 1811 che la sola resta di ducati 94. 51.

Considerando che niuno interesse convenzionale è poi dovuto alli medesimi eredi sull' altro capitale di ducati 1500, provveniente da un altro istrumento della stessa data delli 17 settembre 1796, dappoichè non se ne trova stipulato affatto, nè in questo nè in altro istrumento; ed è risaputo che la misura dello interesse convenzionale debba essere determinata in iscritto, articolo 1779 leg. civ. Che comunque si fosse parlato d' interessi convenzionali nella sentenza de' 4 dicembre 1839, con cui fu ordinato il pagamento di detta sorte, pure non avendone precisata

la ragione ed il tempo, ed essendosi in tutto ciò rimessa al titolo creditorio, non se ne possono al certo pretendere, subito che niuna stipulazione in esso se ne ravvisa

Che quindi per rapporto a questo capitale, sono dovuti soltanto gl' interessi legali dal dì della condanna contenuta in detta sentenza dei 4 dicembre 1839.

Considerando inoltre che contro le considerevoli somme pretese dalli anzidetti istanti eredi di Bartolomeo Cinque per interessi, ed interessi d' interessi si è da parte dei debitori, e delli creditori concorrenti opposta la prescrizione quinquennale. Che questa prescrizione non può militare per gl' interessi decorsi sino al 1811, dappoichè resistita dal giudicato di condanna in talune epoche profferita.

Che per quello che riguarda poi gl' interessi posteriori, comunque alli 10 giugno 1820 si fosse intimato un precetto di pagamento complessivo di sorte, ed interessi sino allora decorsi, pure non può essere riputato bastante ad interrompere la prescrizione; dappoichè esso rimase inefficace pel niuno prosieguo degli atti fra il termine stabilito dalle leggi allora in vigore circa la espropriazione, art. 759 delle leggi di procedura, art. 2153 leg. civ.

Che in effetti la stessa parte istante convinta di tale inefficacia lo abbandonò, ed a 23 dicembre 1830 intimò un nuovo precetto di pagamento per la stessa sorte ed interessi su del quale ultimo precetto è stata indi eseguita la spropriazione, del di cui prodotto ora si tratta.

Che quindi il solo atto che possa dirsi interruttivo della opposta prescrizione è l' anzidetto ultimo precetto di pagamento de' 23 dicembre 1830; e conseguentemente debbono ritenersi prescritti tutti gl' interessi decorsi fino alli cinque anni che lo hanno preceduto, cioè sino a dicembre 1825, art. 2183 leggi civili.

Considerando in rapporto agl' interessi d' interessi, accordati con la ripetuta sentenza del 1811, che sono rimasti pur essi colpiti dalla prescrizione fino alli 5 anni, precedente la intimazione del detto ultimo precetto del 1830 per le stesse ragioni innanzi esposte.

Che quelli poi che riguardano il tempo posteriore, siccome ricadono sotto lo impero delle nuove leggi civili, così incontrano l'ostacolo delli loro principj totalmente avversi allo anatocismo, art. 1108.

Considerando, che in conseguenza delle cose premesse, il grado accordato alli ripetuti eredi del fu Bartolomeo Cinque in primo luogo fra gl' ipotecarj in forza della loro iscrizione presa alli 7 settembre 1809, e debitamente rinnovata, su tutti li beni appartenenti alli quattro fratelli, Vito, Matteo, Teodoro, e Giuseppe Cinque, dee essere limitato alle cennate somme capitali; alle tre ultime annate d' interessi conservati con la cennata iscrizione dei capitali ed alle spese d' iscrizione e rinnovazione.

Che il grado poi alli medesimi accordato in quarto luogo, in forza dell' altra iscrizione particolare per interessi, presa alli 22 aprile 1831, debba essere limitato alli anzidetti ducati 94. 51 per saldo d' interessi fino al 1811, rimasti in conto il dippiù come sopra compensati: ed alli altri interessi posteriori non colpiti dalla prescrizione, cioè quelli decorsi dal 1825 fino al giorno di detta particolare iscrizione delli 22 aprile 1831, quali in uno colla resta suddetta, ammontano a ducati 553. 51, netti della ritenzione del decimo dovuta per legge.

E che in fine per tutti gli altri interessi posteriori alla ripetuta epoca del 1831, così convenzionali sulli suddetti capitali di ducati 1000 l'uno, come legali sull' altro capitale di ducati 1500, in forza della citata sentenza debbono per mancanza di particolare iscrizione, essere rimandati tra li chirografarj,

se vi sarà luogo, dopo soddisfatti tutti gli privilegiati e gl' ipotecarj.

SULLA TERZA.

Considerando per rapporto alle doti, ed antefato dimandate dalla signora D.ª Chiara del Baglivo, che inutilmente si oppone con lo appello delli creditori concorrenti signori Avallone, Atenolfi, ed eredi di Bartolomeo Cinque di non essersi tale dote mai soddisfatta al di lei marito D. Giuseppe Cinque uno dei debitori spropriati: dappoichè essendo il matrimonio durato dopo pubblicate le leggi civili per più di anni dieci dee presumersi soddisfatta. Nè si è mai giustificato di essersi usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento, art. 1882 leggi civ.

Che il patto degli appellanti invocato in contrario, nulla mette in essere; poichè dovendosi interpetrare nel senso, che non si opponga ad una disposizione di ordine pubblico, quale è quella che riguarda la salvezza delle doti, dee andare inteso relativamente al caso in cui la restituzione della dote si fosse avverata fra il decennio, o pure fosse anche dopo questo termine riuscita vana ogni diligenza per procurarne il pagamento, articolo 1109, e seguenti leg. civ.

Si aggiunge, che secondo li patti stabiliti nelli capitoli matrimoniali di detta signora Baglivo, la maggior parte di sua dote in ducati 1200, dovea essere soddisfatta in denaro contante libero, ed esplicito, subito dopo contratto il matrimonio; ed il resto in altri ducati 800 dovea rimanere assegnato, nel modo in detto istrumento stabilito, dal giorno istesso del matrimonio. Or essendosi questo appunto effettuito giusta tali convenzioni, cresce la presunzione di legge della soddisfazione della dote fra il detto decennio.

Considerando in rapporto all' antefato, ch' esso è dovuto alla signora Baglivo in forza della nota Prammatica del Duca di Ossuna, e delli patti nuziali corrispondentemente al terzo delle di lei doti in ducati 2000, quale terzo ascende a ducati 666. 66 e 2/3, in usufrutto alla ragione ivi convenuta del 4 per 100.

Che nelle stesse tavole nuziali fu pure convenuto, per rapporto alla proprietà dell' antefato che s' intendea fin d' allora data alli figli maschi nascituri da quel matrimonio, come figli e non come eredi.

Che essendone nato già un figlio maschio per nome Alfonso, tale proprietà di antefato divenne dello stesso, dal primo momento di sua nascita, come chiamato, e contemplato in essa *ex propria persona.*

Che avvenuta in seguito la di costui morte sarebbero successi alla proprietà istessa i suoi eredi legittimi, cioè il padre, la madre e la sorella Caterina, ma avendo la di lei madre signora del Baglivo rinunziato espressamente alla di lui successione con dichiarazione fatta in cancelleria alli sette gennajo 1843 la di lui parte si accrebbe alli altri coeredi, art. 703 leg. civ.

Che quindi dee ritenersi che la proprietà di detto antefato, sia divenuta per una metà della suddetta Caterina Cinque in ducati 333. 33, e per l' altra metà del di lui padre Giuseppe, art. 671 leg. civ.

E che rientrante la metà spettante a questo ultimo, come debitore espropriato, nella massa di espropriazione il grado accordato dalli primi giudici per la proprietà di detto antefato, col capo quinto della sentenza in esame dee essere limitato alla sola metà consistente nell' anzidetta somma di ducati 333. 33 a pro di detta sola D.ª Caterina Cinque.

Considerando inoltre che li fratelli Vito e Matteo Cinque donarono al loro comune germano Giuseppe, debitore spropriato le loro porzioni di tutti li beni paterni con istrumento dei 21 aprile 1822. Che

siccome per le doti e convenzioni matrimoniali è dovuta la ipoteca legale su tutti li beni presenti e futuri del marito, così la signora Baglivo e la sua figlia D.ª Caterina per detti rispettivi diritti, han ragione da esserne soddisfatti anche sui beni spropriati al detto D. Giuseppe provvenuti dalla cennata donazione di Vito e Matteo Cinque.

Quindi malamente li primi giudici, col capo sesto dell'appellata sentenza, han ordinato che fossero restrittivamente pagati sopra gl' immobili soltanto che appartenevano al fu D. Giuseppe Cinque per proprio dritto, escludendone quelli allo stesso provvenuti dalla detta donazione.

Considerando che però la donazione manca della trascrizione, la quale si può opporre da tutti gl' interessati eccettuati coloro che aveano l'obbligo di farla eseguire, il donante ed i suoi eredi (art. 865 leg. civ.)

Quindi la estensione del grado a vantaggio della anzidetta signora del Baglivo e sua figlia, sui beni che ne provvengono non dovrà essere di alcun pregiudizio ai creditori particolari delli donanti Vito e Matteo Cinque, se pur ve ne siano, come quelli che non avrebbero mutuato il loro denaro, o pure si sarebbero affrettati ad iscrivere ne' termini della legge i loro crediti, se ne fossero stati avvertiti con la trascrizione prescritta dalla legge, art. 863 leg. civ.

SULLA QUARTA.

Considerando che il detto Matteo Cinque dopo la ripetuta donazione a pro di suo fratello Giuseppe di tutta la sua quota paterna, con suo ultimo testamento dispose degli altri beni di particolare acquisto a pro di sua cognata signora Baglivo in usufrutto, ed a pro delli suoi nipoti Alfonso e Caterina Cinque in proprietà.

Che tale proprietà poi per la morte di Alfonso, e la rinunzia di sua madre alla di lui successione si deferì in parti eguali, come innanzi si è osservato, a suo padre Giuseppe e sua sorella superstite Caterina.

Che il credito per lo quale li signori Avallone han chiesto di essere graduati deriva da una decisione emessa dalla G. C. civile di Napoli alli 3 luglio 1833, con cui furono condannati gli eredi di detto Matteo Cinque a tre quarte parti delle spese dello intiero giudizio, le quali poi con la ordinanza delli 11 marzo 1835, e delli 6 novembre 1839 furono liquidate in ducati 350, e furono iscritti a 7 ottobre 1833.

Che nell'attuale espropria essendo caduti anche li beni provvenienti dalle dette disposizioni di Matteo Cinque, dovea pure su di essi essere graduato l'anzidetto credito delli signori Avallone, poichè godea della ipoteca giudiziale debitamente conservata in forza della suddetta decisione, e potea in conseguenza esercitarsi su tutti gl'immobili in qualunque modo pervenuti ai suddetti debitori, art. 2009 leg. civ.

Che perciò a ragione si dolgono di essersi col capo quarto della sentenza in esame ridotto alla sesta parte di detta somma, e di essersene limitato il grado sulli soli beni spettanti al fu Giuseppe Cinque per proprio dritto, escludendone quelli allo stesso pervenuti per donazione fattagli da Matteo e Vito Cinque.

Che quindi accogliendosi lo appello delli signori Avallone si deve estendere il grado ad essi competente, secondo l'epoca della enunciata iscrizione dei 7 ottobre 1833 allo intiero loro credito di ducati 350, e su tutt'i beni in qualunque modo pervenuti alli suddetti eredi del fu Matteo Cinque loro debitore.

SULLA QUINTA.

Considerando, che per le stesse ragioni, il grado accordato alli signori Atenolfi dee essere esteso anche sui beni provvenuti dalle disposizioni di Vito e Matteo Cinque.

Che per essi si aggiunge, che con istrumento delli 7 novembre 1832, tanto D. Giuseppe Cinque, quanto sua figlia D. Caterina in nome proprio, e come eredi di detto D. Matteo Cinque, riconoscendo il debito da costui contratto in forza di un bono delli 24 novembre 1825 si dichiararono solidali debitori delli signori Atenolfi nella somma di ducati 200 con interessi al 5 per 100, ed ipotecavano specialmente diversi beni, riportati in fondiaria, in testa di Giuseppe e Matteo Cinque, da cui erano ad essi pervenuti nel modo suddetto.

Che quindi non rimane alcun dubbio, che su di tali beni debbano detti signori Atenolfi esser graduati sia per effetto di questa ipoteca da Giuseppe e Caterina Cinque direttamente promessa, e debitamente contro di essi conservata con la iscrizione presa alli 19 novembre 1832 sia come erede del debitore originario Matteo; e quindi obbligati alli suoi debiti sui beni loro trasmessi ed inclusi nella presente espropria.

SULLA SESTA.

Considerando che dall' epoca dell' aggiudicazione definitiva, trovandosi il debitore privato della sua proprietà, che forma per legge la garentia delli suoi creditori, e trovandosi dato a costoro il prezzo che la rappresenta, o la proprietà istessa, in mancanza di oblatori; ne siegue che cessar debbono dal momento medesimo gl' interessi convenzionali. Che però siccome ciò che in graduazione a ciascun creditore viene ad essere attribuito, si riporta al tempo di

detta aggiudicazione definitiva, così se il prezzo, pe esser rimasto in mano dell'aggiudicatario, abbia prodotti interessi legali, o li fondi condizionalmente aggiudicati alli creditori, in mancanza di oblatori, abbian prodotti frutti, essi come accessorj, debbono in vece di detti interessi convenzionali, essere distribuiti a ciascuno creditore capiente in proporzione del rispettivo credito sia per sorte, sia per interessi, nei quali si trovi utilmente graduato.

SULLE SPESE.

Considerando che per la reciproca succumbenza debbono essere compensate le spese fatte in prima istanza ed in appello, art. 222 leg. di proc. civ.

Che però quelle occorse, e che occorreranno per la spedizione ed intimazione delle assegnazioni e delle sentenze e decisioni di riunione di contumacia, e definitive, siccome riguardano l'interesse di tutti li creditori capienti, così è giusto che in caso d' insufficienza della massa, non gravino il solo ultimo creditore; ma sieno bensì ripartite a carico di ciascun creditore utilmente graduato in proporzione delle somme che andrà a ricevere.

Per tutte queste considerazioni, e per le altre espresse colla sentenza delli primi giudici, in tutto ciò che non si opponga alle modifiche apportate con la presente decisione.

La G. C. civile in grado di contumacia riunita, pronunziando sulli appelli prodotti dai signori D. Giuseppe Joele, D. Antonio, D. Angelo, D. Domenico, e D.ª Carolina Cinque, D.ª Caterina ed altri Cinque, e D.ª Chiara del Baglivo, D. Ferdinando di Donato, D. Fulvio, e D. Giacinto Adinolfi, D. Romualdo, e D. Gaetano Avallone, avverso la sentenza resa dal Tribunale civile di Salerno a 19 gennajo 1843 nella graduazione dei creditori di D. Giuseppe, D. Teodoro, D. Matteo ed altri Cinque, dichiara ed ordina quanto segue:

1.° Conferma il capo primo della sentenza appellata, relativo al credito delle spese e vacazioni pretese dallo appellante D. Giuseppe Joele.

Benvero dichiara competere al medesimo il regresso sulla massa di espropriazione, quante volte praticando tutte le analoghe diligenze, non riuscisse ad esserne indennizzato dai signori Amabile, contro i quali gli è stato riserbato lo sperimento dell' ottenuto giudicato di condanna.

Allo effetto ordina, che l'ultimo creditore graduato dia cauzione di soddisfare in tal caso dette spese ammontanti a ducati 276. 60. Questa cauzione avrà la durata di anni due.

2.° Dichiara, che i ducati 1197. 86, dalli signori D. Antonio, e D. Fortunato, figli ed eredi del fu D. Bartolomeo, e dei rappresentanti del fu D. Andrea-Luigi, altro figlio ed erede dello stesso, ricevuti in conto nel 1839 sian imputati sulli ducati 1057 dovuti per interessi già depurati di decimo, liquidati nella sentenza dei 22 giugno 1811 fino al 1809 provvenienti dalli due capitali di ducati 1000 l' uno dovuti in forza dell' istrumento dei 17 settembre 1796, e 7 gennajo 1797; come pure sulli ducati 64. 37 di spese dovute in forza di detta sentenza, e dell'altra dei 4 dicembre 1839, ed in fine sui ducati 171 dovuti per due altre annualità degl'interessi dei medesimi due capitali, scaduti dalla detta epoca del 1809 al 1811, in cui fu pronunziata la citata prima sentenza già passata in cosa giudicata.

3.° Dichiara altronde prescritti tutti gli altri interessi decorsi dopo la medesima sentenza del 1811 fino alli cinque anni precedenti il precetto dei 23 dicembre 1830.

4.° Dichiara altresì che gl' interessi d' interessi accordati con la ripetuta sentenza del 1811 incontrano il divieto delle attuali leggi civili; e che quindi non possono essere ammessi quelli decorsi dopo l'epo-

ca della loro pubblicazione avvenuta nel dì 1 settembre 1819.

5.° Per quelli all' incontro pretesi pel tempo anteriore cioè dalli 22 giugno 1811 epoca del detto giudicato di condanna fino al 1 settembre 1819 accoglie parimenti la invocata prescrizione, ed all' effetto ordina che tutte le somme ammesse per tali interessi d' interessi siano depennati.

6.° Conseguentemente ordina che il primo grado fra gl' ipotecarj accordato nella nota in esame alli suddetti figli ed eredi del fu D. Bartolomeo Cinque coll' epoca rispettiva dei loro titoli di credito, in forza della primitiva iscrizione presa alli 7 settembre 1809, e debitamente rinnovata, su tutti li beni espropriati appartenenti ai quattro fratelli Vito, Matteo, Teodoro e Giuseppe Cinque, sia limitato alle sole seguenti somme, cioè:

A ducati 3500 di sorte, dovuta in forza di tre istrumenti, due delli 17 settembre 1796, ed uno dei 7 gennajo 1797.

A ducati 256. 50 per le tre ultime annate delli interessi sugli anzidetti due capitali conservate dalla legge nello stesso grado della sorte principale: dichiarando non esser dovuti interessi convenzionali per l'altro capitale di ducati 1500.

In fine a ducati 24. 45 per le varie iscrizioni prese in settembre 1809 debitamente rinnovate.

7.° Ordina inoltre che li stessi figli ed eredi del fu Bartolomeo Cinque, sieno ammessi anche su tutti li beni appartenenti alli suddetti quattro fratelli Vito, Matteo, Teodoro e Giuseppe Cinque, e coll' epoca della icrizione particolare presa alli 22 aprile 1831 per li ducati 94. 51 resta dell' interessi fino al 1811, come sopra compensati.

Più per le altre cinque annualità scadute nelli cinque anni precedenti l'ultimo precetto di pagamento delli 23 dicembre 1830, e nel tempo posteriore, sino al detto giorno della iscrizione presa alli 22 aprile 1831

delli medesimi due capitali di ducati 1000 l'uno, alla ragione convenuta del 4. 50, e del 5 per 100; quali interessi, compresa la resta suddetta ammontano alla somma di ducati 550. 51, depurati della ritenzione del decimo.

8.° Ordina altresì che sieno rimandati tra li chirografarj per tutti gli altri interessi sulli anzidetti due capitali di ducati 1000 l'uno, decorsi posteriormente alla detta iscrizione del 1831 sino alla definitiva aggiudicazione avvenuta in settembre 1839, dedotte le tre annualità come sopra conservate dalla legge, ed ammessa nello stesso grado delli capitali; ed altresì per gl' interessi legali al 5 per 100, sull' altra sorte principale di ducati 1500 dal giorno della condanna proferitane con l'altra sentenza delli 4 dicembre 1839. Quali interessi mancanti d' iscrizione verranno liquidati, se vi sarà luogo, all' epoca della chiusura della nota.

9.° Ordina di vantaggio, che il grado competente a D.ª Chiara del Baglivo per le sue doti, in ducati 2000, e per l' antefato di ducati 666. 66, a lei in usufrutto; ed in proprietà per una sola metà in ducati 333. 33 a sua figlia Caterina, come erede per metà di suo fratello Alfonso, sia esteso anche ne' beni che al fu Giuseppe Cinque pervennero dalla donazione di Vito, e Matteo Cinque del 1 aprile 1822. Benvero una tale estensione non dee pregiudicare li creditori particolari delli suddetti donanti Vito e Matteo.

10.° Relativamente alli signori D. Romualdo e D. Gaetano Avallone rivoca il capo 4.°, e 6.° della sentenza appellata, ed invece ordina che siano graduati anche sui beni al fu D. Giuseppe Cinque pervenuti dalla detta donazione di Matteo suo fratello, e su quella pervenuti ai suoi figli in proprietà e sua moglie in usufrutto, giusta il testamento dal medesimo per lo intiero loro credito di ducati 350, nel grado della iscrizione presa alli 7 ottobre 1833.